



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale Ambiente n. 49 del 5 Agosto 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. **0862/364211- 364221**- Fax. **0862/364219**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

• GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 430:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”. Pag. 5

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 460:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Allegato 2, art. 9 - DGR n. 777 dell’11.10.2010 “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell’Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento”. “Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali”. Approvazione..... Pag. 18

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 461:

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, Parco Naturale Regionale Sirente – Velino, Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, denominato: “Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”. Approvazione..... Pag. 28

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 468:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto denominato: “Progetto sperimentale per l’utilizzo del centro di raccolta ai fini della formazione ed educazione ambientale per la diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani”. Approvazione schema..... Pag. 36

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 469:

D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, Comune di L’Aquila, ASM SpA di L’Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC) denominato: “Cento e cento giardini”. Approvazione..... Pag. 46

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.04.2011, n. DR4/41:

Progetto “Isole eco-didattiche”. Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d’igiene urbana aderenti. Liquidazione. Pag. 58

DETERMINAZIONE 01.06.2011, n. DR4/63:

Incarico di consulenza tecnico-scientifica all’ARTA Abruzzo per la realizzazione di attività specifiche in materia di inquinamento diffuso. Liquidazione 1^ rata di acconto e concessione ulteriore proroga. Pag. 62

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Circolare n. 2/2011. Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale..... Pag. 65

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 430:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, a causa della mancanza e/o insufficienza delle disponibilità volumetriche delle discariche attualmente in esercizio, nonché per il “fermo tecnico” di impianti di trattamento/compostaggio nelle Province di L’Aquila e Teramo;

Richiamata la DGR n. 963 del 09.12.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila -

Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 962 del 09.12.2010, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Approvazione di un: Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario”.

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

- la Parte II[^] come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- la Parte IV[^] in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 19.11.2010, n. 250 in corso di pubblicazione sulla G.U.;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare (MATTM), U.prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009 inviata alle Regioni ed alle Province Autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

Visto il D.M. 27 settembre 2010 recante: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005";

Visto il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8", pubblicato sul So n. 106 alla Gu 26 maggio 2010, n. 121;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

- l'art. 4 relativo alle "Competenze della Regione";
- l'art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione "l'autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omis";
- l'art. 5 relativo alle "Competenze delle Province";
- l'art. 13 relativo a "Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (cd. "ecotassa"), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha avviato ed ha in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

- attuare puntualmente le normative vigenti di settore;
- attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse "procedure d'infrazione UE" nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), .. etc.;
- realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d'intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, ... etc.);
- evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;
- sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari ("porta a porta" e/o "di prossimità"), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;
- attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 "D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero";
- sviluppare la produzione di "ammendanti compostati" e promuovere il marchio di qualità per le frazioni organiche recuperate

“**Compost Abruzzo**”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli;

- disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “*L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari*”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 604 del 26.10.2009 “*D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio - Approvazione*”, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “*Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*”, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3753 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817 - 3857 - 3923 - 3942 - 3945, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in particolare per i rifiuti con CER 200399 derivanti dai crolli e demolizioni di edifici;

Richiamato in particolare, il Decreto del

Commissario delegato per la ricostruzione n. 18 del 22.09.2010, che ha dettato disposizioni in materia di individuazione di siti per lo smaltimento di sovvalli (CER 191212), derivanti dal trattamento delle macerie;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a convocare, con nota prot.n. RA/117331 del 31.05.2011, avente per oggetto: “*DGR n. 963 del 09.12.2010. Programmazione attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Convocazione riunione.*”, un’apposita riunione per il 16.06.2011, al fine di:

- sentire i diversi soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani (Province, ARTA Abruzzo, Consorzi comprensoriali, gestori di impianti, .. etc. sugli interventi attuati a seguito dell’emanazione delle DGR n. 962/2010 e DGR n. 963/2010, nonché per acquisire valutazioni e pareri tecnici,
- illustrare le ulteriori azioni e gli interventi necessari per garantire la collaborazione tra le Province e/o AdA, tra titolari e gestori di impianti di smaltimento e trattamento;
- elaborare e concordare modalità e operazioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Preso atto degli esiti della suddetta riunione, tenutasi presso la sede della Giunta regionale di v.le Bovio a Pescara, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e nella quale i presenti hanno rilevato in particolare:

- lo stato delle iniziative per la presentazione dei progetti di ampliamento delle discariche nell’ambito del 10%, come modifiche non sostanziali delle autorizzazioni già rilasciate (DGR n. 963/2010) e di nuovi progetti di realizzazione e/o ampliamento (es. San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi);
- l’attuale situazione di fermo degli impianti di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA/SOGESA SpA di Notaresco (TE) e della Comunità Montana Altosangro Altopiano Cinquemiglia/ASA Ambiente (AQ);
- la difficoltà ad individuare impianti di smaltimento dei rifiuti urbani secondo un criterio di autosufficienza territoriale provinciale

(ATO);

- la difficoltà a reperire impianti di compostaggio, regionali ed extraregionali, per il conferimento delle frazioni organiche da avviare a compostaggio;

Considerato che in Provincia di L'Aquila e Teramo permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, soprattutto per la mancanza di impianti di smaltimento e per l'insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento; inoltre gli impianti di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo:

- discarica per rifiuti non pericolosi del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento RU Area Piomba - Fino, in località "Santa Lucia" di Atri (TE);
- discarica per rifiuti non pericolosi di ACIAM SpA, in località "Valle dei fiori" di Gioia dei Marsi (AQ);
- discarica per rifiuti speciali non pericolosi di SOGESA SpA, in località "Grasciano" di Notaresco (TE);
- discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località "Sbirro Morto" del Comune di S. Benedetto dei Marsi (AQ);
- impianto TMB della TE.AM. Tec., in località "Zona Industriale" di S. Nicolò (TE);

devono ancora essere realizzati;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di attuazione (*procedure VIA, appalto dei lavori di costruzione degli impianti*), come riferito da diversi rappresentanti di Consorzi, ma che necessitano ancora alcuni mesi per l'avvio effettivo dei lavori di realizzazione dei diversi impianti di smaltimento (es. *discarica di Atri, di "Grasciano" di Notaresco, di Gioia dei Marsi e di S. Benedetto dei Marsi*), nonché per il completamento e/o potenziamento dei servizi di RD da parte dei soggetti gestori (*Consorzi Intercomunali, Comuni, .. etc.*);

Considerato altresì, che permangono ancora difficoltà operative, come confermato dai rappresentanti della Provincia di L'Aquila, per le

attività sia della stessa Provincia di L'Aquila – Settore Politiche Ambientali, sia dell'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila (es. *insufficienza di personale, possibilità di effettuazione dei sopralluoghi, rilascio dei pareri tecnici, .. etc.*), che finiscono per ripercuotersi sulle attività delle Aziende operanti nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti urbani (es. *assenza e/o saturazione impianti di smaltimento, insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento, .. etc.*) e delle imprese che gestiscono rifiuti speciali, non consentendo un regolare svolgimento delle attività interessate ed ubicate nella Provincia di L'Aquila;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una rinnovata collaborazione tra le diverse Province, AdA e Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, al fine di evitare emergenze ambientali, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR n. 963 del 09.12.2010;

Considerato che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l'impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Considerato altresì, che la Provincia di L'Aquila ha ribadito la necessità di prorogare i termini della DGR n. 693 del 09.12.2011, per le attività di titolari di impianti di gestione dei rifiuti, a causa della difficoltà riscontrate per garantire il completamento dell'iter amministrativo delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l'impianto di smaltimento

e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2. allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (*autorizzazione, contratto, .. etc.*);
3. D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005*", per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

Ritenuto urgente che la Regione Abruzzo autorizzi, per un periodo di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), sentiti i soggetti interessati nella riunione del 16.06.2011, periodo necessario per la concretizzazione delle azioni e degli interventi in corso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, ai fini del loro smaltimento e/o trattamento, da parte di *Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc.*, in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: "*L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089*", in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: "*D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*", in particolare per le disposizioni inerenti l'attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: "*Decreto legislativo*

13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all'esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali";

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*";

Richiamata la DGR n. 604 del 26/10/09 "*D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione*";

Richiamata la DGR n. 735 del 4/12/09 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione*";

Richiamata la DGR n. 478 del 14/06/2010 "*DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini*".

Richiamata la DGR n. 693 del 13/09/2010 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione*";

Viste le seguenti note, riguardanti le difficoltà per le attività di compostaggio dei rifiuti urbani:

- del Comune di Torre de' Passeri, prot.n. 4416 del 2011, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/119744 del 03.06.2011;
- del Comune di Palombaro, prot.n. 1433 del 3.06.2011, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/121258 del 07.06.2011;

- del Comune di Popoli, prot.n. 7721 del 27.05.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118473 del 01.06.2011;
- della Città di Manoppello prot.n. 9134, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118561 del 01.06.2011;
- della Ditta "Mantini Srl," di Chieti Scalo, che gestisce i servizi pubblici dei Comuni della Provincia di Pescara (*Cepagatti, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Popoli, Rosciano, Scafa e Torre dei Passeri*), per le operazioni R13 (messa in riserva), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del 27.05.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/117636 del 31.05.2011, con la quale la stessa comunica il blocco temporaneo delle attività di raccolta della FORSU;

Vista la nota prot.n. 32703 dell'8.06.2011 della Provincia di Chieti – Settore n. 7, acquisita dal SGR al prot.n. 32703 dell'8.06.2011, avente per oggetto: "*Impianto di compostaggio – Raccolta differenziata della frazione organica*", con la quale si chiede al Consorzio Comprensoriale del Chetino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di comunicare entro 10 giorni l'assenso alla realizzazione dell'impianto di compostaggio da realizzare nel Comune di F.F. Petri (CH);

Vista la nota del 14.06.2011 della Provincia di Pescara, acquisita dal SGR al prot.n. RA/128574 del 16.06.2011, avente per oggetto: "*Trasmissione delibera n. 36 – Approvazione documento propedeutico al PPGR 2011-2015 – Analisi della frazione organica e valutazione impiantistiche*"; nella delibera, tra l'altro, la Provincia di Pescara individua una pluralità di siti per la realizzazione di impianti di compostaggio;

Vista la nota prot.n. 1646/SM del 9.06.2011 della COGESA Srl di Sulmona, acquisita dal SGR al prot.n. RA/125105 del 13.06.2011, avente per oggetto: "*Richiesta di proroga della DGR n. 963 del 09.12.2010*";

Vista la nota prot.n. 4960/11 del 12.05.2011 del Comune di Sant'Omero, acquisita dal SGR al prot.n. RA/108356 del 18.05.2011, avente per oggetto: "Trasmissione delibera di Consiglio Comunale", con la quale si trasmette un atto di

indirizzo del Consiglio comunale di Sant'Omero per la discarica di proprietà dell'Unione di Comuni "Città Territorio" - Val Vibrata, ubicata in località "*Ficcadenti*";

Viste le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) dei seguenti impianti di trattamento dei rifiuti urbani (TMB/compostaggio), di titolarità:

- **COGESA Srl** di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009;
- **ACIAM SpA** di Avezzano (AQ) - AIA n. 14/10 del 31.12.2010;
- **Consorzio CIVETA** di Cupello (CH) - AIA n. 3/10 del 16.03.2010;

Evidenziato che con DGR n. 513 del 24.06.2010, è stato autorizzato per un periodo di 6 mesi (sino 31.12.2010), l'aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA Srl e dell'ACIAM Spa, per affrontare l'emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L'Aquila, nei comuni del cosiddetto "*cratere*" ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L'Aquila, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della stessa DGR delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), della procedura in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

Evidenziato che con la DGR n. 963 del 09.12.2010, sono state autorizzate per un periodo di 6 mesi (sino 30.06.2011) le seguenti attività ed interventi:

- proroga di ulteriori **6 mesi** (sino al 30.06.2011) del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;
- proroga di ulteriori **6 mesi** (sino al 30.06.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 513/2010, inerenti l'esercizio di impianti di gestione di rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;
- per un periodo ulteriore di **6 mesi** (30.06.2011), l'aumento del **10%** delle po-

tenzialità annue complessivamente già autorizzate per le singole linee di trattamento (TMB e compostaggio), nelle more della conclusione dei procedimenti istruttori avviati, degli impianti di trattamento (TMB e/o compostaggio) dei rifiuti della **COGESA Srl** (AIA n. 129/149 del 30.06.2009), per un incremento pari al **13,33%** (153 t/giorno) e dell'**ACIAM SpA** (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per un incremento pari al **21%** (70.000 t/anno - linea FOS e 13.500 t/anno - linea compostaggio);

- per un periodo di **6 mesi** (30.06.2011), l'aumento delle potenzialità annue del **20%** dell'impianto di trattamento (linea di compostaggio) dei rifiuti del **Consorzio CIVETA** (AIA n. 3/10 del 16.03.2010);

Vista la richiesta avanzata dalla **SEGEN SpA** di Civitella Roveto (AQ), con nota prot.n. 168/2011 del 20.01.2011, acquisita al SGR al prot.n. RA/15018 del 20.01.2011, con la quale, dopo aver verificato la capacità dell'impianto di trattamento autorizzato con D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, chiede di poter trattare quantitativi maggiori, al fine di far fronte all'emergenza rifiuti per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani nel comprensorio aquilano;

Vista la richiesta avanzata da **COGESA Srl** di Sulmona (AQ), con nota del 30.09.2010, acquisita dal SGR al prot.n. RA/188617 dell'8.10.2010, con la quale ha richiesto ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 128/2010, il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in variante sostanziale all'AIA n. 129/49 del 30.06.2009, per l'impianto TMB ubicato in località "*Noce Mattei*" nel Comune di Sulmona, che prevede, tra l'altro un incremento del 13.33% delle potenzialità dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, per la quale è in corso un procedimento avviato come da verbale della riunione tenutasi in data 14.10.2010 e trasmesso dal SGR con nota prot.n. RA/250284 del 24.12.2010;

Vista la richiesta avanzata dal Consorzio **CIVETA** di Cupello (CH), con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011, al fine di prevedere per l'impianto di trattamento/compostaggio, ubicato nel Co-

mune di Cupello, il trasferimento di 2.800 t/a dalla linea di trattamento dell'indifferenziato nella linea di trattamento della FORSU, come modifica non sostanziale all'AIA n. 3/10 del 16.03.2010;

Vista la nota prot.n. 1867 del 22.04.2011 del Consorzio **CIVETA**, acquisita dal SGR al prot.n. RA/92397 del 26.04.2011, con la quale si invia l'elaborato "*Planimetrie aree di fermentazione e stabilizzazione*" da destinare al trattamento della FORSU da aggiungere alla superficie già precedentemente destinata al trattamento biologico dei RUB;

Vista la nota prot.n. 2245 del 17.05.2011 dell'**ACIAM SpA** di Avezzano (AQ), acquisita dal SGR al prot.n. 109447 del 19.05.2011;

Vista la nota prot.n. RA/114360 del 26.05.2011 del Servizio Gestione Rifiuti, con la quale è stato richiesto all'ARTA Abruzzo ed alla Provincia di L'Aquila, il parere tecnico riferito alla suddetta nota prot.n. 2245 del 17.05.2011 dell'**ACIAM SpA**;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/109162 del 19.05.2011, ha provveduto a comunicare il proprio nulla-osta per il trasferimento di 2.800 t/a dalla linea di trattamento dell'indifferenziato nella linea di trattamento della FORSU, come modifica non sostanziale all'AIA n. 3/10 del 16.03.2010, richiedendo alla Provincia di Chieti ed all'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo il relativo parere tecnico;

Vista la nota prot.n. 29267 del 20.05.2011 della Provincia di Chieti, acquisita dal SGR al prot.n. RA/110986 del 23.05.2011, con la quale l'Ente esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal Consorzio **CIVETA** con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011;

Vista la nota prot.n. 989 del 30.05.2011 dell'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/119628 del 3.06.2011, con la quale si esprime una valutazione favorevole sulla proposta avanzata dal Consorzio **CIVETA** con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011;

Richiamate le seguenti determinazioni diri-

genziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani residui (RUR):

- D.D. n. 66 del 07.06.2011 – Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani di Lanciano, oggi ECO.LAN SpA – in località “Cerratina” (CH);
- D.D. n. 38 del 08.04.2011 – Ecoconsul S.u.r.l. – in località “S.P. Bonifica del Tronto km 14,050” nel Comune di Ancarano (TE);

alle quali è stato disposto il rispetto del D.M. 27 settembre 2010 recante: “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005*”, per le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica;

Preso atto del parere dell’Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “*Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere*”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell’attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 209 del 04.05.2009 “*Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila*”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009, avente per oggetto: “*DGR n. 209 del 4 maggio 2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni*”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Richiamata DGR n. 565 del 5.10.2009 “*Legge 24.06.2009, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” - Art. 9, comma 8. *Approvazione della - Relazione tecnica - Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti - Adempimenti di competenza della*

Regione Abruzzo”, pubblicata sul BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009;

Richiamata la sentenza n. 917/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, su ricorso n. 1949/2009 della Cispel Toscana Servizi – Associazione regionale toscana delle imprese e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali, riguardante la corretta qualificazione dei rifiuti derivati da trattamento meccanico, quindi della classificazione della F.O.S. (identificata con il codice 19), tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;

Visti i seguenti provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale Commissario delegato per la ricostruzione, per quanto riguarda in particolare le problematiche inerenti la gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009:

- Decreto n. 1 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- Decreto n. 2 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- nota prot.n. 2305/AG del 18.03.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- nota prot.n. 76561/AG del 18.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- nota prot.n. 9122/AG del 28.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedito e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere, sentita la Provincia di L’Aquila, che ogni attività attinente

l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30.06.2011 in virtù della DGR n. 963 del 09.12. 2010, operanti nella Provincia di L'Aquila, per cui:

- a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
- b) i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
- c) i termini temporali connessi riferiti all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata al **31.12.2011**, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 963/2011 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L'Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi, appena possibile, l'ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Considerato che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate, autorizzare:

- la proroga di ulteriori **6 mesi** (31.12.2011), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 16.06.2011), dei termini temporali di cui alla DGR n. 963/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

- la proroga di ulteriori **6 mesi** (31.12.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 963/2010, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti:

- termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
- termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
- termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

- per un ulteriore periodo di **6 mesi** (31.12.2011), l'aumento del **10%** delle potenzialità annue complessivamente già autorizzate per la linea di trattamento (TMB), nelle more della conclusione del procedimento istruttorio già avviato di rilascio dell'AIA, dell'impianto di trattamento dei rifiuti di **COGESA Srl** (AIA n. 129/49 del 30.06.2009), per un incremento pari al **13,33%** (153 t/giorno);
- per un periodo di **6 mesi** (sino al 31.12.2011), l'aumento delle potenzialità annue del **10%** per la linea di trattamento (TMB) dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della **SEGEN SpA** di Civitella Roveto (AQ), di cui alla D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, ubicato in località "Santa Giusta" nel Comune di Sante Marie (AQ), fermo restando le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L'Aquila e dall'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila;
- per un periodo di **6 mesi** (sino al 31.12.2011), l'**ACIAM SpA di Avezzano (AQ)**, AIA n. 14/10 del 31.12.2010, ad effettuare per una potenzialità di circa 10.000 t/a della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato (CER 200301), fermo restando le potenzialità complessive autorizzate e le pre-

scrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L'Aquila e dall'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila, il mero trattamento meccanico di tritovagliatura con successivo conferimento del rifiuto selezionato in impianti terzi autorizzati;

Ritenuto di confermare, come già disposto con DGR n. 963/2010, l'attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

- **COGESA Srl di Sulmona (AQ)** - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. **15.000 mc**) ed in rapporto ad eventuali "lotti funzionali" in esercizio;
- **CIVETA di Cupello (CH)** - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. **8.850 mc**);
- **AMBIENTE SpA di Spoltore (PE)** - variante non sostanziale AIA n. 44/107 del 31.03.08, pari al 5% di 97.000 mc (ca. **4.850 mc**);

per un totale complessivo di ca. **28.700 mc**, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;

Ritenuto di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. *individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.*) necessari per l'utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Precisato che presso gli impianti devono,

comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR 3.08.2007, n. 790 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*", pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Visto il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: "*Regolamento recante l'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*", pubblicato sulla G.U. n. 95 del 26 aprile 2011, per quanto applicabile ai soggetti interessati;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, dalla raccolta differenziata e dal trattamento/smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitarie, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l'immagine delle realtà interessate;

Ritenuto pertanto, per l'urgenza sopra richiamata, far decorrere l'esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;

Preso Atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto pertanto, che il periodo di tempo di

validità delle disposizioni contenute nel presente atto, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale sino al **31.12.2011**, con le modalità sopra indicate, salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento e/o trattamento-recupero dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

il D.M. 27 settembre 2010;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Autorizzare dalla data di approvazione del presente atto, al fine di affrontare le situazioni emergenziali per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale:
 - la proroga di ulteriori **6 mesi** (31.12.2011), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 16.06.2011), dei termini temporali di cui alla DGR n. 963/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti

Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

- la proroga di ulteriori **6 mesi** (31.12.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 963/2010, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti:
 - termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

- per un ulteriore periodo di **6 mesi** (31.12.2011), l'aumento del **10%** delle potenzialità annue complessivamente già autorizzate per la linea di trattamento (TMB), nelle more della conclusione del procedimento istruttorio già avviato di rilascio dell'AIA, dell'impianto di trattamento dei rifiuti di **COGESA Srl** (AIA n. 129/49 del 30.06.2009), per un incremento pari al **13,33%** (153 t/giorno);
- per un periodo di **6 mesi** (sino al 31.12.2011), l'aumento delle potenzialità annue del **10%** per la linea di trattamento (TMB) dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della **SEGEN SpA** di Civitella Roveto (AQ), di cui alla D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, ubicato in località *“Santa Giusta”* nel Comune di Sante Marie (AQ), fermo restando le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L'Aquila e dall'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila;
- per un periodo di **6 mesi** (sino al 31.12.2011), l'**ACIAM SpA di Avezzano (AQ)**, AIA n. 14/10 del 31.12.2010, ad effettuare per una potenzialità di circa 10.000 t/a della linea di trattamento del

rifiuto indifferenziato (CER 200301), fermo restando le potenzialità complessive autorizzate e le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L'Aquila e dall'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila, il mero trattamento meccanico di tritovagliatura con successivo conferimento del rifiuto selezionato in impianti terzi autorizzati;

2. di Prescrivere ai titolari delle autorizzazioni regionali, rilevandone la necessità:

- l'invio immediato al competente Servizio regionale, per gli impianti di trattamento interessati, qualora non ancora effettuato, della richiesta di autorizzazione, ai sensi della Parte IV[^] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'avvio immediato delle procedure in materia di Valutazione Ambientale - VIA, ove necessario, ai sensi della Parte II[^] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

oltre ribadire il rispetto delle prescrizioni tecnico-gestionali delle autorizzazioni regionali rilasciate e ulteriormente previste in relazione all'emanazione del presente provvedimento;

3. di Confermare da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del **5%** rispetto alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

- **COGESA Srl di Sulmona (AQ)** - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. **15.000 mc**) ed in rapporto a eventuali "lotti funzionali" in esercizio;
- **CIVETA di Cupello (CH)** - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. **8.850 mc**);
- **AMBIENTE SpA (PE)** - variante non sostanziale AIA n. 44/107 del 31.03.08, pari al 5% di 97.000 mc (ca. **4.850 mc**);

al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di ri-

fiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. *individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.*), necessari per l'utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

4. di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
- allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);
- D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005*";

5. di Prescrivere alle Province interessate:

- a. il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;
- b. la comunicazione al competente Servizio regionale dell'eventuale superamento dell'emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all'autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
- c. il rigoroso controllo delle attività di

smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;

6. di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;
7. di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
 - la definizione delle “*modalità operative*” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
 - la definizione delle “*tariffe di conferimento*” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall'approvazione della presente delibera, il gestore dell'impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla *Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti* ed alle *Province* interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l'esame di competenza;
 - l'attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull'applicazione del vigente sistema tariffario;

8. di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “*ecotassa*”), di “*ecorisotiro*” ai Comuni interessati e di “*tariffa di conferimento*” agli impianti di smaltimento interes-

sati;

9. di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “*Regolamento recante l'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*”, per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
10. di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
 - a. l'immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all'art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “*Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo*” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
 - b. la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all'art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
11. di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla L.R.

- 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;
12. di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si rendessero necessarie, in relazione all'evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L'Aquila, connessa con l'evento sismico del 6 aprile 2009;
 13. di Disporre da parte del Servizio competente, l'adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 14. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Autorità d'Ambito (AdA) n. 1 di Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all'ARTA - Direzione centrale di Pescara ed all'ARTA - Distretti Provinciali territorialmente competenti;
 15. di Demandare alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, l'eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti conseguenti;
 16. di Pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 460:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Allegato 2,

art. 9 - DGR n. 777 dell'11.10.2010 "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento". "Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti, intende realizzare interventi per la bonifica dei siti inquinati, ai fini della conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli e delle altre matrici ambientali coinvolte

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., ed in particolare il Titolo II, Capo I, art 4, comma 1, lett. r) che attribuisce alla Regione l'emanazione di linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;

Considerato che l'art. 55 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che spetta alla Regione il compito di aggiornare l'anagrafe dei siti contaminati, di proporre al Consiglio regionale l'aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse ed i siti industriali dismessi;

Considerato altresì, che l'Allegato 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), contenente il "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati", costituito da n. 10 articoli (pag. 447 - 482 del BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007), prevede che la Regione Abruzzo emani apposite linee guida per l'effettuazione delle indagini ambientali nei siti industriali dismessi, inseriti nell'anagrafe regionale dei siti contaminati;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, che ha approvato ai sensi dell'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la "Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe"; siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall'ARTA nel luglio 2004, costituita da:

- a1) discariche per rifiuti urbani (I^a cat), dismesse prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03;
- a2) siti industriali dimessi;
- a3) siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
- b) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, basato sulla "valutazione di rischio potenziale", effettuata dall'ARTA;
- c) la stima degli oneri finanziari necessari, effettuata dall'ARTA, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, limitatamente ai siti di discariche per rifiuti urbani dismesse;

Richiamata la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Titolo V - Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati";

Vista la DGR n. 777 dell'11.10.2010 recante: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento", con la quale la Regione Abruzzo si è dotata

della nuova "Anagrafe regionale dei siti contaminati", che risulta così costituita a seguito delle attività svolte dagli organismi competenti e sopra richiamate:

- **Allegato 1/A** "Discariche dismesse - Elenco per provincia ed indice di pericolosità";
- **Allegato 1/B** "Discariche dismesse - Graduatoria generale per indice di pericolosità";
- **Allegato 2** "Siti industriali dismessi";
- **Allegato 3** "Abbandono e depositi incontrollati di rifiuti";
- **Allegato 4** "Siti individuati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

e che costituisce, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., la nuova programmazione regionale nel settore delle bonifiche dei siti contaminati;

Ritenuto necessario elaborare ed approvare delle "linee guida" che stabiliscano criteri univoci per l'effettuazione delle verifiche di qualità ambientale, finalizzati alla valutazione dello stato di qualità ambientale dei vari siti da sottoporre ad indagine, al fine di uniformare le operazioni di indagine e i contenuti dei "Rapporti sulle indagini di qualità ambientale" che i soggetti interessati: proprietari, affittuari, comodatari, .. etc., sono tenuti ad effettuare;

Considerato che le linee guida sono necessarie anche per consentire agli enti di controllo una più agevole valutazione dei "Rapporti sulle indagini di qualità ambientale" e prevedere che il Servizio Gestione Rifiuti, adotti i provvedimenti (determinazioni dirigenziali), a seguito di una specifica "istruttoria tecnica" e di un "parere favorevole" dell'ARTA Abruzzo, per l'esclusione dei siti industriali dismessi dall'anagrafe regionale dei siti contaminati;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche, in collaborazione con l'ARTA - Direzione centrale di Pescara, a seguito di vari incontri che hanno coinvolto anche i competenti tecnici delle Province abruzzesi, ha elaborato il documento denominato: "Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini am-

bientali”, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto necessario approvare il richiamato documento, denominato: “Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali”, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto che il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011, non comporta l’impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e tra-

scritte:

1. di Approvare il documento, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche in collaborazione con l’ARTA – Direzione centrale, denominato: “**Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali**”, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto, nonché per le necessarie azioni finalizzate alla più ampia diffusione e conoscenza, da parte dei soggetti interessati, del presente provvedimento;
3. di Trasmettere il presente provvedimento al MATTM - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, alla Direzione regionale Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia; alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione centrale;
4. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’**Allegato**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della **DGR n. 96 del 15.02.2011**

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta l’impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Visca

Segue allegato

ALLEGATO



SITI INDUSTRIALI DISMESSI LINEE GUIDA PER INDAGINI AMBIENTALI

**D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte IV, Titolo V
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Allegato 2, art. 9
DGR n. 777 dell'11.10.2010**

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE**

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. PROCEDURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE.....	3
3. CONTENUTO MINIMO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PIANO DI INDAGINI PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DEL SITO DISMESSO.....	3
3.1 RACCOLTA DATI SULLA “STORIA DEL SITO”	3
3.2 PIANO DI DEMOLIZIONE	3
3.3 PIANO DI RICORVERSIONE URBANISTICA E/O REINDUSTRIALIZZAZIONE	4
3.4. PIANO DI INVESTIGAZIONE.....	4
3.4.1 Ubicazione, tipologie e numero di indagini da effettuare	4
3.4.2 Modalità di prelievo dei campioni di terreno	5
3.4.3 Piezometri e prelievo dei campioni d’acqua sotterranea	5
3.4.4 Analisi.....	6
4. RISULTATI DELLE INDAGINI DI QUALITA’ AMBIENTALE	6
5. CRITERI PER L’ESCLUSIONE DALL’ANAGRAFE REGIONALE.....	7

1. PREMESSA

Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell'art. 9 (*siti industriali dismessi*) dell'Allegato 2 (*disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati*) alla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.¹ e sono finalizzate a fornire indirizzi operativi a Comuni, a tecnici/operatori, .. etc., in particolare per:

- a. la realizzazione delle indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi;
- b. le procedure ai fini dell'esclusione dei siti industriali dismessi, a seguito delle indagini di cui alla lett. a).

2. PROCEDURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi, sono di competenza comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i..

Fatto salvo quanto previsto nelle presenti linee guida, la procedura amministrativa sarà condotta, una volta evidenziata la potenziale contaminazione (C>CSC), secondo i criteri generali di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. ed art. 242 del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i siti industriali dismessi, censiti nell'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, di cui alla **DGR n. 1529 del 27.12.2006**² come modificata dalla **DGR n. 777 dell'11.10.2010** recante: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento*"³ e per i siti che saranno inseriti nell'anagrafe regionale con le procedure di cui all'art. 9, commi 10, 11, 12 e 13 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., i proprietari, affittuari, gestori, comodatari, .. etc. devono predisporre un "**Piano di indagini ambientali**" che deve essere trasmesso a:

- Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- ARTA – Distretto Provinciale territorialmente competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente.

3. CONTENUTO MINIMO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PIANO DI INDAGINI PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DEL SITO DISMESSO

3.1 RACCOLTA DATI SULLA "STORIA DEL SITO"

E' necessario acquisire tutte le informazioni relative alle attività produttive, .. etc. che eventualmente si sono succedute nel sito, identificando tutte le possibili potenziali sorgenti/fonti primarie di contaminazione, materie prime utilizzate, prodotti e rifiuti derivanti dalla/e attività che si sono succedute, tipologie di materiali utilizzati per eventuali reinterri, rilevati, .. etc. Il documento deve contenere inoltre:

- *estensione del sito, riferimenti catastali e la destinazione d'uso;*
- *cartografia a varie scale e planimetrie anche storiche, nonché foto aeree;*
- *documentazione fotografica dello stato dei luoghi;*
- *elementi geologici (es. stratigrafie, sezioni litostratigrafiche con particolare riferimento alle caratteristiche granulometriche e di permeabilità dei diversi orizzonti, .. etc.) e idrogeologici (es. n. di acquiferi/falde, morfologia e direzione di flusso preferenziali, . etc). desunte da dati pregressi e/o da bibliografia;*
- *descrizione delle attività e della situazione urbanistica intorno al sito.*

3.2 PIANO DI DEMOLIZIONE

Piano di demolizione di strutture, impianti, .. etc., con indicazione delle tipologie e quantitativi dei rifiuti previsti e individuazione delle operazioni di smaltimento e/o recupero degli stessi.

¹ BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007.

² BURA n. 11 Speciale Ambiente del 9.02.2007.

³ BURA n. 2 Speciale Ambiente del 7.01.2011.

3.3 PIANO DI RICORVERSIONE URBANISTICA E/O REINDUSTRIALIZZAZIONE

Progetto e/o piano di riconversione urbanistica o di reindustrializzazione, con indicazione planimetrica delle aree interessate dagli interventi di riconversione urbanistica e/o reindustrializzazione e/o progetti di ripristino ambientale, interventi in attuazione di eventuali "accordi di programma" con finalità di sviluppo socio-economico.

3.4. PIANO DI INVESTIGAZIONE

Il Piano di investigazione deve contenere una dettagliata descrizione delle attività che saranno svolte in campo e in laboratorio con le indicazioni di tutte le specifiche tecniche che verranno utilizzate per la verifica delle diverse matrici ambientali, in conformità alle indicazioni del punto "Piano di indagini ambientali" dell'Allegato 2 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

3.4.1 Ubicazione, tipologie e numero di indagini da effettuare

Sulla base di tutti gli elementi derivanti dalla conoscenza del sito (*storia pregressa delle attività produttive, .. etc.*), l'ubicazione dei punti di campionamento delle matrici ambientali (*suolo/sottosuolo, acque sotterranee, superficiali, sedimenti, .. etc.*), deve essere stabilita seguendo un criterio di *tipo ragionato* (informazioni di dettaglio circa la localizzazione delle sorgenti/fonti di contaminazione e zone più vulnerabili) o *sistematico* (scarse informazioni circa sorgenti/fonti potenziali di contaminazione), funzione del dettaglio del modello concettuale preliminare che si riesce a definire. La tipologia di indagine può essere di tipo diretto (*sondaggi a carotaggio continuo, pozzetti esplorativi, .. etc.*) o indiretto (*metodi geofisici - tomografia elettrica, georadar, termografica, sismica, ..etc.*).

In particolare, in funzione dell'estensione dell'area (mq) da indagare, necessita effettuare un minimo di indagini per la verifica della qualità ambientale della matrice suolo/terreno di seguito indicate:

- < **10.000** mq, almeno **5 punti** (*con prelievo di campioni di terreno*);
- tra **10.000** e **50.000** mq, da **5 a 15 punti** (*con prelievo di campioni di terreno*);
- tra **50.000** e **100.000** mq, da **15 a 40 punti** (*con prelievo di campioni di terreno*);
- > **100.000** mq almeno **2 punti** ogni **10.000** mq (*con prelievo di campioni di terreno*).

La profondità di prelievo deve garantire la caratterizzazione del cosiddetto suolo superficiale (0 – 1 m) e del suolo profondo (> 1 m). Per ogni verticale di indagine devono essere prelevati quindi almeno n. **2** campioni di terreno, entrambi nell'insaturo

Per quanto riguarda la matrice acqua sotterranea, necessita posizionare un numero minimo di piezometri in funzione dell'estensione del sito (mq). In particolare:

- < **10.000** mq, almeno **4 punti**;
- tra **10.000** e **50.000** mq, da **4 a 8 punti**;
- tra **50.000** e **100.000** mq, da **8 a 15 punti**;
- > **100.000** mq almeno **2 punti** ogni **10.000** mq.

La profondità a cui ogni punto di indagine deve spingersi, è determinata dalle caratteristiche litologiche e idrogeologiche del sito e comunque per la caratterizzazione della falda la perforazione dovrà interessare l'acquifero per una profondità non inferiore ai due terzi dello stesso. I sondaggi geognostici devono essere eseguiti con una macchina perforatrice, utilizzando il metodo di perforazione a carotaggio continuo, a secco, senza l'uso di fluidi di perforazione (*tranne che per l'eventuale posa in opera del rivestimento provvisorio utilizzando comunque acqua potabile*). Le carote di terreno recuperate devono essere poste in cassette catalogatrici con separatori interni, al fine di poter ricostruire la stratigrafia di dettaglio dei terreni attraversati. Ogni cassetta catalogatrice deve infine essere fotografata ed allegata al rapporto di indagine. Su ogni cassetta catalogatrice si deve indicare in maniera chiara e indelebile:

- *il nome del sito*;
- *la denominazione del punto di indagine*;
- *la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta*.

Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche e/o visive, annotazioni varie sulle attività di campo devono essere registrate sul "Giornale dei lavori - modulo di campo", a cura del tecnico incaricato, riportando:

- *caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni attraversati;*
- *osservazioni organolettiche relative ai terreni carotati;*
- *numero e tipo di campioni di terreno prelevati;*
- *eventuali annotazioni di interesse ambientale.*

Tutti i punti di indagine devono essere georeferenziati e quotati. I dati riferiti alla quote devono essere riportati nelle schede stratigrafiche.

3.4.2 Modalità di prelievo dei campioni di terreno

Il "Piano di investigazione" deve contenere, altresì, le metodologie/modalità proposte per il campionamento delle varie matrici ambientali oggetto d'indagine e le procedure di controllo qualità da implementare in campo. Il prelievo dei campioni di terreno deve essere eseguito dalla carota di terreno recuperata dalla sonda perforatrice, impiegando palette metalliche non cromate. Gli strumenti di campionamento da utilizzare devono essere accuratamente decontaminati, prima e dopo ogni campionamento.

Subito dopo il prelievo, i campioni di terreno devono essere introdotti in recipienti di vetro puliti a chiusura ermetica; ogni campione prelevato deve essere univocamente identificato per mezzo di un'etichetta, riportante i seguenti dati:

- *identificazione del sito d'indagine;*
- *nome o numero del progetto;*
- *identificazione del punto di indagine;*
- *profondità del campione;*
- *data di prelievo del campione;*
- *nome del responsabile del campionamento.*

Una volta etichettati, i campioni di terreno devono essere riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura (la temperatura sarà mantenuta nell'intervallo: $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$). Per ogni punto di sondaggio devono essere prelevati **n. 2 campioni** a varie profondità lungo la verticale, in corrispondenza dei vari orizzonti attraversati è in generale in corrispondenza del sottosuolo, insaturo/frangia capillare (criteri dettati dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), devono essere comunque campionate tutte le evidenze di contaminazione.

Nel corso degli interventi di prelievo dei campioni, tutto il materiale estratto deve essere esaminato e la descrizione della stratigrafia deve essere effettuata a cura di un geologo. Per ogni campione devono essere prelevate **n. 3 aliquote**:

- a) n. 1 per le analisi da parte della ditta e consegnata al laboratorio di analisi;*
- b) n. 1 a disposizione dell'autorità competente (ARTA – Dipartimento Provinciale);*
- c) n. 1 per eventuali contro analisi, depositata presso il laboratorio.*

3.4.3 Piezometri e prelievo dei campioni d'acqua sotterranea

I fori di sondaggio devono essere completati a piezometri di monitoraggio della falda acquifera. I piezometri devono essere costituiti da tubazioni in PVC microfessurato del diametro minimo da 3 pollici. Tra lo spazio anulare tra il tubo in PVC e la parete del foro deve essere posato un filtro drenante di adeguata granulometria (*ghiaietto siliceo calibrato*).

La quota di posizionamento del tubo cieco e della porzione filtrante deve essere stabilita in funzione dei risultati della perforazione. La porzione filtrante deve permettere di drenare tutta la zona satura estendendosi parzialmente, comunque, nella zona insatura in considerazione dell'entità delle fluttuazioni del livello freaticometrico. Il fondo del tubo piezometrico deve essere chiuso mediante fondello cieco impermeabile.

Il tratto finale deve essere adeguatamente cementato (bentonite e cemento), per evitare l'infiltrazione di acque superficiali ed i bocca-pozzi, devono essere completati con la posa di pozzetto carrabile o chiusino fuori terra in funzione dell'ubicazione. Il pozzetto deve essere opportunamente individuato (*indicazione nominativo*).

Nell'eventualità sia necessario indagare anche la falda medio/profonda, devono essere previsti tutti quegli accorgimenti atti ad impedire la messa in comunicazione tra la/e falda/e

superficiale e profonda. (es, perforazione a distruzione di nucleo per i primi 8 – 10 m con diametro pari a 200 mm, cementazione e riperforazione successiva dopo qualche giorno con diametro più piccolo, fino alla quota preventivata per intercettare l'acquifero profondo).

Dalla rete di piezometri installati, devono essere effettuati prelievi statici tramite bailer o dinamici mediante l'utilizzo di una pompa sommersa, con portate ridotte (EPA/540/S-95/504, Aprile 1996), al fine di ridurre i fenomeni di modificazione chimico-fisica delle acque, quali trascinarsi di colloidali presenti nell'acquifero o reazioni di ossidoriduzione.

Il prelievo dovrà essere preceduto da una fase di spurgo fino ad ottenimento di acqua chiara e comunque, dopo aver estratto volumi d'acqua pari almeno 3 volte il volume dei piezometri; le acque dovranno essere filtrate (0,45 m) e acidificate in campo esclusivamente per l'aliquota riservata all'analisi dei metalli. In ogni caso per il campionamento si deve tenere conto di alcune raccomandazioni previste per un campionamento significativo:

- *basse portate (< 0,5 l/min) durante lo spurgo e il successivo campionamento in modo da ottenere il minimo abbassamento nel livello del piezometro;*
- *la pompa sarà posizionata nel punto di campionamento desiderato.*

Tutte le operazioni di perforazione e campionamento devono essere effettuate da ditte specializzate con la direzione lavori da parte del geologo abilitato che provvede a redigere, tra l'altro, una dettagliata stratigrafia dei terreni ed a fornire una documentazione fotografica di tutte le operazioni eseguite. I risultati delle analisi dei campioni di acque devono essere confrontati con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della Tabella 2 - Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

3.4.4 Analisi

La lista degli inquinanti da ricercare nelle due matrici ambientali terreno e acque sotterranee deve contenere oltre a quelli legati alle attività specifiche del sito anche quelli rilevati nell'intorno del sito (dati SIN, SIR, .. etc.). Il parere dell'ARTA può integrare e/o modificare la lista degli analiti da ricercare per obiettivi specifici. Nell'eventualità di interferenze specifiche tra acque sotterranee e superficiali, si può valutare l'applicazione dei valori limiti (CSC) previsti dal D.Lgs. 30/09.

4. RISULTATI DELLE INDAGINI DI QUALITÀ AMBIENTALE

Il documento "*Risultati delle indagini di qualità ambientale*", deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato avente comprovata esperienza nel campo della progettazione di piani di caratterizzazione/messe in sicurezza/bonifiche di siti contaminati e deve contenere, tra l'altro, i risultati delle indagini dirette e indirette, ovvero:

- *planimetrie con l'ubicazione dell'area in scala (1:25.000 - 1:10.000 - 1:5.000) e di dettaglio con l'ubicazione dei punti d'indagine;*
- *prospetti stratigrafici delle indagini dirette con schema di completamento dei piezometri;*
- *ricostruzione della morfologia e direzioni di flusso della falda (individuazione del monte e valle idrogeologico rispetto al sito, .. etc.);*
- *distribuzione degli inquinanti nelle matrici ambientali indagate (estensione verticale e areale) riportata su planimetria a scala opportuna, specificando la metodologia e il software utilizzato;*
- *rappresentazione della/e sorgenti, delle vie di esposizione e dei bersagli della potenziale contaminazione con tabelle riepilogative sui risultati;*
- *certificati/rapporti di analisi.*

Ai risultati devono essere allegati il Piano di demolizione, il piano di riconversione urbanistica e/o reindustrializzazione, nonché eventuali accordi di programma tra pubblico e privato, ecc..

Il "Piano di investigazione" deve essere presentato dal soggetto responsabile, proprietario, gestore, affittuario, .. etc, **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del provvedimento di approvazione delle presenti linee guida.

5. CRITERI PER L'ESCLUSIONE DALL'ANAGRAFE REGIONALE

Ai fini dell'esclusione dall'anagrafe regionale⁴ di un sito industriale dismesso, è necessario che i dati analitici e tecnici che attestano che il sito non è contaminato ($C < CSC$), siano validati dall'ARTA territorialmente competente, in collaborazione con l'ARTA – Direzione centrale (art. 9, comma 3 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i.).

Il competente Servizio regionale, con apposita **Determinazione Dirigenziale** (D.D.), acquisita la documentazione relativa alle indagini di qualità ambientale da parte della ditta interessata (*es. proprietario, affittuario, .. etc.*), comprensivo di piano di demolizione, piano di riconversione urbanistica e/o reindustrializzazione e la relativa validazione da parte dell'ARTA, prodotta attraverso una relazione tecnica con l'indicazione di tutte le attività effettuate in contraddittorio, **esclude il sito dall'anagrafe regionale**, restituendo lo stesso a tutti gli usi consentiti in conformità alle vigenti pianificazioni territoriali previste (*es. PRG, PAI, PsdA, .. etc.*), interessanti lo stesso.

Nel caso in cui le concentrazioni degli inquinanti superino le CSC ($C > CSC$), si procede ai sensi dell'art. 242, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'esclusione del sito dall'anagrafe regionale, come sopra determinata, può essere effettuata a seguito del rilascio della "*certificazione di avvenuta bonifica*" da parte della provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 242, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione **entro 30 giorni** dal ricevimento della relativa documentazione, al rilascio provvede la regione.

Nel caso in cui, a seguito di "*indagini preliminari*" e "*interventi di messa in sicurezza d'emergenza*", le verifiche, validate dall'ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC ($C < CSC$), ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la provincia territorialmente competente, certifica l'avvenuta bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le **procedure di VAS** di cui alla Parte II[^] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di siti interessati anche dalle procedure di cui al Titolo V^o del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono continuare il loro iter, integrando i Rapporti, Preliminari o Ambientali, con le considerazioni legate agli aspetti di eventuali inquinanti e ai relativi adempimenti prescritti dal Titolo V^o del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,. Il **procedimento di VAS** può concludersi anche in una fase anteriore a tali adempimenti, purché nel Piano o Programma approvato gli stessi siano previsti come propedeutici all'attuazione degli interventi (*es. interventi di edilizia, urbanizzazione, .. etc.*) pianificati o programmati.

L'avvio dei procedimenti di VIA/VA che interessino siti industriali dismessi è possibile anche prima della formale esclusione dei siti industriali dismessi dall'anagrafe regionale dei siti contaminati. Nel caso in cui il sito industriale dismesso risulti potenzialmente contaminato ($CSC < C < CSR$) e, quindi, l'esclusione dall'anagrafe regionale sia possibile solo a seguito dell'esecuzione di un programma di monitoraggio, la procedura di **VIA/VA deve essere riavviata** con un nuovo studio preliminare ambientale o studio di impatto ambientale che contenga il programma di monitoraggio.

Le attività oggetto dell'intervento, sottoposto ad assoggettabilità a VA o a VIA, potranno essere avviate solo dopo la conclusione positiva delle azioni prescritte dalla Conferenza dei Servizi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A cura di:

Dott. Geol. Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti

Dott.essa Carla Stocchino - Responsabile Ufficio Attività Tecniche

Dott. Geol. Massimo Ranieri - Collaboratore tecnico Ufficio Attività Tecniche

Ing. Raffaella Evangelista - Collaboratore tecnico Ufficio Attività Tecniche

Ing. Luca Zaccagnini - Collaboratore tecnico Ufficio Attività Amministrative

⁴ DGR n. 777 dell'11.10.2010.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 461:

Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, Parco Naturale Regionale Sirente – Velino, Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, denominato: “Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati, utilizzando anche lo strumento dell'accordo volontario (accordo di programma, contratto di programma, protocollo d'intesa, .. etc.);

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*”, come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/06*”;

Visto l'art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Vista la L.R.19.12.2007, n. 45 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, che all'art. 5 prevede le competenze in capo alle Province;

Considerato che, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati;

Considerato che, per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i., adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa, di soggetti pubblici e privati;

Considerato che l'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede le competenze delle Province, in particolare il comma 1, lett. b), dispone che alle province compete: “*omissis ... il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto .. omissis*”;

Richiamata la DGR n. 1334 del 29.11.2006, con la quale è stato approvato un Protocollo d'intesa denominato: “*Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti*”, le cui attività per le Province di Chieti, L'Aquila e Teramo sono state concluse e la Provincia di Pescara si è riservata di inviare la documentazione finale, come riportato nel rapporto finale, parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 8 del 21.01.2011;

Tenuto conto che, comunque, permangono criticità ambientali nei territori delle diverse Province, come dalle stesse rilevato in numerosi incontri; determinate da casi di probabile inquinamento del suolo, dovuto ad una non corretta gestione dei rifiuti (*abbandoni, depositi incontrollati di rifiuti, scarichi abusivi di reflui,...etc.*), costituenti un rilevante impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

Considerato che il Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, ha segnalato la presenza di abbandoni di rifiuti in aree di particolare pregio naturalistico che concorrono a degradare territori la cui valenza ambientale è riconosciuta come unica e di particolare pregio ed ha manifestato l'interesse ad aderire all'iniziativa al fine di avere un concreto aiuto dalla Regione per rimuovere rifiuti abbandonati nel proprio territorio;

Considerato che, per il conseguimento delle

suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i., adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa, di soggetti pubblici e privati;

Ritenuto che necessita un forte raccordo tra le istituzioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente e le Polizie Provinciali, per prevenire situazioni di inquinamento, migliorare l'efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia ambientale, restando fermo il mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni ed obblighi degli organi amministrativi e di controllo coinvolti, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive specifiche competenze;

Considerato che per affrontare le problematiche sopra segnalate nei territori del Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e delle Province abruzzesi, si prevede un ulteriore utilizzo di risorse per un importo complessivo di circa €120.000,00 compreso IVA, reperibili sul Cap. 292210, lett. c) del bilancio corrente: *“Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dimesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate”*, che presenta le sufficienti disponibilità;

Vista la D.D. n. DR4/185 del 19.11.2010 con la quale il SGR ha impegnato la somma di € 120.000,00 compreso IVA sul capitolo 292210, quale contributo finalizzato a finanziarie il *“Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”*;

Preso atto delle risultanze degli incontri tenutisi presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti con i rappresentanti delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nonché con il rappresentante dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, per la condivisione dei contenuti dell'accordo;

Tenuto conto che le attività previste dal presente accordo, possono dare continuità a quelle già realizzate nell'ambito del precedente protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 1334/06, con le stesse modalità adottate dalle singole Province;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l'attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile, Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di Approvare il Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo denominato: *“Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”*, di cui all'**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di Delegare alla firma del Protocollo d'intesa l'Assessore allo Sviluppo del Turismo, Ambiente e Politiche legislative;

3. di Incaricare Il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei necessari connessi adempimenti tecnicoamministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ANCI Abruzzo, al Corpo Forestale dello Stato (CFS) competente territorialmente;
5. di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo **Allegato**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della **DGR n. 96 del 15.02.2011**

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a **€120.000,00** compreso IVA, per cui si è provveduto ad impegnare con **D.D. n. DR4/185 del 19.11.2010** le risorse sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Visca

Segue allegato



ALLEGATO

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

**PROVINCE DI CHIETI - L'AQUILA - PESCARA – TERAMO
PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO**

**PROGRAMMA DI PREVENZIONE AMBIENTALE ED
INTERVENTI DI RIMOZIONE DI ABBANDONI E/O DEPOSITI
INCONTROLLATI DI RIFIUTI**

L'anno **2011**, il **giorno**, del **mese** di, presso la sede della Regione Abruzzo;

TRA

Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, On. Gianni Chiodi o suo delegato, di seguito denominata "*Regione*";

E

Provincia di Chieti, con sede e domicilio fiscale in....., partita IVA....., che interviene nel presente atto a mezzo del Sig..... ;

Provincia di L'Aquila, con sede e domicilio fiscale in....., partita IVA....., che interviene nel presente atto a mezzo del Sig.....,

Provincia di Pescara, con sede e domicilio fiscale in....., partita IVA....., che interviene nel presente atto a mezzo del Sig..... ;

Provincia di Teramo, con sede e domicilio fiscale in....., partita IVA....., che interviene nel presente atto a mezzo del Sig.....;

Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, con sede e domicilio fiscale in partita IVA....., che interviene nel presente atto a mezzo del Sig.....;

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*", come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/06*";

VISTO l'art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTA la L.R.19.12.2007, n. 45 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", che all'art. 5 ha prevede le competenze in capo alle Province;

RICHIAMATA la DGR n. 1334 del 29.11.2006, con la quale è stato approvato un Protocollo d'intesa denominato: "*Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti*", le cui attività sono state concluse;

TENUTO CONTO che le stesse Province hanno rendicontato i lavori così come previsto dal "*Protocollo d'intesa*" di cui alla DGR n. 1334 del 29.11.2006 e che, comunque, permangono criticità ambientali nei territori delle diverse Province, come dalle stesse rilevato in numerosi incontri; determinate da casi di probabile inquinamento del suolo, dovuto ad una non corretta gestione dei rifiuti (*abbandoni, depositi incontrollati di rifiuti, scarichi abusivi di reflui,...etc.*), costituenti un rilevante impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

CONSIDERATO che il Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, ha segnalato la presenza di abbandoni di rifiuti in aree di particolare pregio naturalistico che concorrono a degradare territori la cui valenza ambientale è

riconosciuta come unica e di particolare pregio ed ha manifestato l'interesse ad aderire all'iniziativa al fine di avere un concreto aiuto dalla Regione per rimuovere rifiuti abbandonati nel proprio territorio;

CONSIDERATO che l'iniziativa di cui sopra ha contribuito, comunque, a migliorare la situazione ambientale di numerosi siti attraverso interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati nonché recupero delle aree interessate anche per la libera fruizione e del tempo libero dei cittadini (es. aree lungo-fiumi);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati;

CONSIDERATO che, per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i., adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa, di soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede le competenze delle Province, in particolare il comma 1, lett. b), dispone che alle province compete: *“omissis ... il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto .. omissis”*;

CONSIDERATO che per affrontare le problematiche sopra segnalate nei territori del Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e della Province abruzzesi, si prevede un ulteriore utilizzo di risorse per un importo complessivo di circa **€120.000,00** compreso IVA, reperibili sul **Cap. 292210**, lett. c) del bilancio corrente: *“Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dimesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate”*, che presenta le sufficienti disponibilità;

VISTA la **D.D. n. 185/DR4 del 19.11.2010** con la quale il SGR ha impegnato la somma di **€ 120.000,00** compreso IVA, sul capitolo 292210, quale contributo finalizzato a finanziarie il *“Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”*;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri tenutisi presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti con i rappresentanti delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nonché del rappresentante dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino, che hanno condiviso i contenuti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano:

Art. 1

(Finalità e contenuti)

1. La Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa e sulla cooperazione, tramite appositi accordi volontari, dei diversi livelli istituzionali interessati.
2. A tal fine la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino che si avvalgono dei rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono con il presente accordo una reciproca collaborazione per realizzare interventi di prevenzione ambientale, di vigilanza e di rimozione di rifiuti abbandonati in ambiti fluviali, individuati con specifico programma operativo di cui all'art. 3, comma 3.

3. L'attività di prevenzione ambientale, di rilevamento e segnalazione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti, oggetto del presente accordo, nonché le competenze e gli interventi da attuare, sono definiti dal "*Gruppo di lavoro e coordinamento*" di cui al successivo art. 3, che organizza un "*Programma operativo*", regionale su base provinciale.

Art. 2

(Compiti delle parti)

1. La **Regione Abruzzo**, provvede a:
 - a. fare fronte agli oneri previsti per una somma complessiva di **€ 120.000,00** compreso IVA, finalizzata al finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo, stanziati nel bilancio corrente al Cap. 292210, lett. c) "*Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate*";
 - b. presentare e/o pubblicare un "*Rapporto finale*", relativo agli obiettivi raggiunti con l'attuazione del presente accordo (*quantitativi rifiuti rimossi, opere effettuate, sanzioni elevate, segnalazioni, ...etc*);
 - c. valutare la possibilità di un rinnovo annuale dell'iniziativa oggetto del presente accordo, in relazione ai risultati che saranno raggiunti.
2. Le **Province di: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo e l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino**, provvedono a:
 - a. utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, nel rispetto delle norme vigenti, per finanziare:
 - *interventi di rimozione di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti (art.192 del D.Lgs.152/06), ricadenti in ambito demaniale;*
 - *segnalazioni di eventuali scarichi abusivi di reflui;*
 - *realizzazioni di opere leggere per scoraggiare l'accesso nelle aree da tutelare, compatibilmente allo stato dei luoghi e/o interessi di terzi;*
 - *istallazioni di apposita segnaletica in legno (divieto di scarico,.. etc), in collaborazione con i Comuni dei territori interessati;*
 - *spese per eventuali esigenze del personale della Provincia e/o soggetti incaricati;*

Art. 3

(Gruppo di lavoro e programma operativo)

1. E' costituito, al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, un "**Gruppo di lavoro**" (GdL), formato da:
 - n. **2** rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche della Regione Abruzzo;
 - n. **1** rappresentante di ogni Provincia;
 - n. **1** rappresentante dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino;
2. Il "*Gruppo di lavoro*" (GdL) è insediato, su convocazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in qualità di coordinatore dello stesso, entro 15 giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale del presente accordo.
3. Il "*Gruppo di lavoro*" (GdL) provvede a definire, entro i successivi 20 giorni all'insediamento, un "**Programma operativo**" regionale, suddiviso su base provinciale, relativo agli interventi da programmare e realizzare nelle aree interessate.
4. Il "*Gruppo di lavoro*" (GdL) provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare un "**Rapporto finale**", da inviare alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti ed all'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR).

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, tramite il “*Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale*”, di cui all’art. 57 “*Fondo ambientale*” della L.R.45/07 e s.m.i., provvederà ad erogare le somme, nei limiti delle risorse complessive assegnate, con le seguenti modalità:
 - a. **30%** a seguito dell’approvazione, da parte del GdL, del “*programma operativo*” regionale, di cui all’art. 3, comma 3;
 - b. **40%** a seguito della presentazione del 1° stato di avanzamento dei lavori e/o opere realizzati (*fermo restando il raggiungimento della percentuale di cui alla suddetta lett. a*) e previsti nel programma operativo di ciascuna Provincia;
 - c. **30%** alla presentazione dello stato finale e rendicontazione dei lavori e/o opere realizzati e previsti nel programma operativo di ciascuna Provincia.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 468:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto denominato: "Progetto sperimentale per l'utilizzo del centro di raccolta ai fini della formazione ed educazione ambientale per la diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani". Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla promozione: delle raccolte differenziate secondo modelli integrati "*porta a porta*" e di "*prossimità*", dell'effettivo recupero dei rifiuti e la creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell'ambito degli obiettivi fissati dal "*Protocollo di Kyoto*" e dal "*VI° Programma d'Azione per l'Ambiente*", approvato dall'UE;

Considerato che gli accordi volontari costituiscono uno strumento molto efficace per implementare la programmazione di settore ed in particolare le azioni e gli interventi finalizzati alla comunicazione, all'informazione ed educazione ambientale, finalizzate alla diffusione delle buone pratiche ambientali;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Quarta, come modificato dal D.Lgs 03.12.2010, n. 205 recante "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*";

Considerato che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., prevede: "*Accordi, contratti di programma, incentivi*", che possono riguardare: "*la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti*";

Considerato altresì, che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede:

- all'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione

dei rifiuti";

- all'art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti", comma 1, lett. c) "la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";
- all'art. 180 – bis "Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti";
- all'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- all'art. 219 "Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul *B.U.R.A* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- l'art.22 "*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*", che prevede che la Regione attraverso specifici programmi persegue obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l'obiettivo strategico indicato dal PRGR del -5% entro il 2011, con riferimento al dato della produzione rifiuti nell'anno 2005 e che, al comma 4, indica lo strumento degli accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori per sviluppare le azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- l'art.23 "*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*", che dispone l'organizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l'art.24 "*Promozione del riuso riciclaggio e recupero*", che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- l'art.28 "Accordi e contratti di programma ,protocolli d'intesa" che prevede che la Giunta regionale possa stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l'art.29 "Informazione al cittadino", che stabilisce che la Giunta regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti;

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamata la DGR n. 275 del 01.06.2009 avente per oggetto: "Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio", che prevede, tra l'altro, che si sviluppino sul territorio regionale attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti e si possano avviare politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 318 del 29.06.2009 avente per oggetto: "Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta", con la quale si è provveduto ad approvare l'organizzazione e la gestione della stazione ecologica che, in particolare, contiene, agli articoli 8, 9 e 10, indirizzi agli Enti per incentivare la diffusione delle buone pratiche ambientali tra i cittadini (es. attività di educazione ambientale, disponibilità a visite guidate delle scuole, .. etc.);

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul *BURA Speciale Ambiente* n. 85 del 28.11.2008;

Ritenuto che le attività di educazione, formazione e sensibilizzazione ambientale, in modo particolare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, siano strategiche per la diffu-

sione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti e contribuiscano molto ad ampliare la partecipazione dei cittadini, condizione necessaria per l'implementazione di sistemi di raccolta differenziata e azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

Ribadito che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare la riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli "porta a porta" nonché l'attivazione di progetti innovativi riguardanti l'impegno, in particolare dei giovani, nella promozione di buone pratiche ambientali;

Considerato che il Comune di Pineto ha realizzato un Centro di Raccolta denominato "Eco-centro", all'interno del quale è stata realizzata una struttura adibita ad accogliere attività educative e formative, conformemente con la suddetta DGR n. 318 del 29.06.2009;

Considerato che il comune di Pineto ha espresso la volontà di mettere a disposizione la struttura presente all'interno del proprio Centro di Raccolta, come "Centro per le attività formative ed educative" nei confronti di studenti, operatori pubblici, associazioni ambientaliste e dei consumatori, .. etc.;

Ritenuto di coinvolgere le istituzioni scolastiche, al fine di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti, attraverso la collaborazione dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, delle Aziende di igiene urbana, del CONAI e del sistema dei Consorzi del riciclo, .. etc.;

Ritenuto altresì, essenziale e necessario attuare attività formative ed educative, considerate strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali nella gestione integrata dei rifiuti urbani, che possano contribuire ad ampliare la partecipazione e l'attivismo dei cittadini;

Considerato che i contenuti del Protocollo d'intesa denominato: "Progetto sperimentale per l'utilizzo del Centro di Raccolta ai fini della formazione ed educazione ambientale per la

diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani”, è stato condiviso dal Comune di Pineto, con nota inviata via mail il 26 maggio 2011 ed acquisita al protocollo del SGR con prot. n. RA/118454 del 30 maggio 2011 ;

Ritenuto di approvare la proposta di Protocollo d’Intesa, come condivisa dalle parti, per i seguenti motivi:

- è coerente con le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
- attua specifiche azioni finalizzate alla diffusione e miglioramento, sia in qualità che quantità della raccolta differenziata, alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
- costituisce un’importante strumento per organizzare attività di informazione - formazione per gli utenti interessati, per gli operatori del settore, .. etc.;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione auspicate dalla Regione Abruzzo per l’attuazione di uno dei principi comunitari di settore della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa, valutabili in circa 30.000 (trentamila/00) Euro comprensivi di I.V.A., trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Comune di Pineto denominato: “Progetto sperimentale per l’utilizzo del Centro di Raccolta ai fini della formazione ed educazione ambientale per la diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di Autorizzare l’Assessore regionale all’Ambiente, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa;
3. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di Inviare il presente provvedimento al Comune di Pineto;
5. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’**Allegato**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della **DGR n. 96 del 15.02.2011**

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a **Euro 30.000 (trentamila/00) Euro** com-

presivi di I.V.A, che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Visca

Segue allegato



ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

COMUNE DI PINETO

**Progetto sperimentale per l'utilizzo del Centro di Raccolta
ai fini della formazione ed educazione ambientale per la
diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.**



**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI**

L'anno **2011**, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente, Via Passolanciano, n. 75 in Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo o suo delegato, di seguito denominata "Regione";

E

COMUNE DI PINETO, con sede legale in Via Milano, n. 1 – P. IVA 00159200674, in persona del Sindaco, Luciano MONTICELLI, o suo delegato, di seguito denominato "Comune".

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla promozione delle raccolte differenziate, prioritariamente secondo modelli integrati "porta a porta" e di "prossimità", nonché dell'effettivo recupero dei rifiuti e della creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell'ambito degli obiettivi fissati dal "Protocollo di Kyoto" e dal "VI° Programma d'Azione per l'Ambiente", approvato dall'UE;

CONSIDERATO che le attività possano fortemente contribuire alla costruzione di una cultura diversa nei confronti del problema rifiuti, non solo al proprio interno, con i ragazzi, studiando ed approfondendo il problema, ma anche instaurando un dialogo con le istituzioni e gli operatori del settore per diffondere le buone pratiche ambientali e favorendo un ruolo attivo della scuola per la salvaguardia del proprio territorio, con la possibilità e la capacità di offrire proposte, ipotesi di soluzioni, attività di sensibilizzazione anche verso la cittadinanza;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla Parte IV, come modificata dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti, prevede:

- all'art. 179 "**Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti**", comma 5, che: "*Le pubbliche amministrazioni perseguono nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti (prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo; smaltimento) in particolare mediante:*
 - a) *la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;*
 - b) *la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;*
 - c) *la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;*
 - d) *la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;*
 - e) *l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia;*
- all'art. 180 "**Prevenzione della produzione di rifiuti**", che: "*al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'art. 179 riguardano in particolare:*
 - a) *la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di*

informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”;

- all'art. 180 – bis **“Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti”** che: *“le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:*
 - a) uso di strumenti economici;*
 - b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;*
 - c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;*
 - d) definizione di obiettivi quantitativi;*
 - e) misure educative;*
 - f) promozione di accordi di programma;*
- all'art. 181 **“Riciclaggio e recupero dei rifiuti”** che le autorità competenti, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti favoriscano la riduzione dello smaltimento ed incentivino il riutilizzo, riciclo e le altre forme di recupero;
- all'art. 206 **“Accordi, contratti di programma, incentivi”**, comma 1, lett. f), che gli accordi con soggetti pubblici possono riguardare: *“la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”*.

CONSIDERATO che il D.Lgs.152/06 e s.m.i., all'art. 219 **“Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”**, prevede criteri che devono ispirarsi al rispetto del principio della responsabilità condivisa e della cooperazione tra soggetti istituzionali ed economici, mediante la stipula di accordi volontari tra i soggetti interessati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 **“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”** e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV **“Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo”** ed in particolare:

- l'art. 22 **“Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti”** che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l'obiettivo strategico indicato dal Piano del 5% nel periodo di riferimento 2005-2011 e che, al comma 4, consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
- l'art. 23 **“Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”**, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l'art. 24 **“Promozione del riuso riciclaggio e recupero”**, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l'art. 28 **“Accordi e contratti di programma ,protocolli d'intesa”** che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 29 **“Informazione al cittadino”**, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.

RICHIAMATA la DGR n. 318 del 29.06.2009 denominata “Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta” con la quale si approva un regolamento tipo che disciplina l’organizzazione e la gestione della stazione ecologica che, in particolare, contiene, agli articoli 8, 9 e 10, precise indicazioni circa la possibilità di offrire incentivi economici e di diffondere buone pratiche ambientali di coinvolgimento dei cittadini (es. *attività di educazione ambientale, disponibilità a visite guidate delle scuole, .. etc.*);

RICHIAMATA la DGR n. 275 del 01/06/2009 “Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che prevede, tra l’altro, che si sviluppino attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti e si possano avviare politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la prevenzione della produzione dei rifiuti è la soluzione preferibile, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire a livello nazionale o sovranazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno rifiuti ed incentivare in tutti quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti;

RITENUTO che le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale siano strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti e contribuiscano molto ad ampliare la partecipazione dei cittadini, condizione necessaria per l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata e azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

RIBADITO che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare le esperienze significative di riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli “porta a porta” nonché l’attivazione di progetti innovativi riguardanti l’impegno dei giovani nella promozione di buone pratiche ambientali;

RITENUTO di coinvolgere le istituzioni scolastiche regionali e locali al fine di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti, attraverso la collaborazione dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, delle aziende di igiene urbana, .. etc.;

RITENUTO altresì, essenziale il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste più rappresentative sul piano regionale, al fine di fornire, un supporto operativo per la realizzazione dell’iniziativa, inserendola nell’ambito delle proprie attività, in base alle specifiche competenze rappresentate al proprio interno ed alle esperienze maturate attraverso lo svolgimento di numerose attività di educazione ambientale per la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata attuate sul territorio provinciale e/o regionale con le scuole d’Abruzzo e sul territorio nazionale attraverso specifici progetti educativi;

VISTA la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTI

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la L.R. 45/07;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1

(Scopi e Finalità)

1. Il presente Protocollo d’intesa (di seguito denominato: “accordo”), è redatto ai sensi dell’art. 206, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli articoli 24 e 28 della L.R. 45/07 e s.m.i.

2. I soggetti firmatari del presente accordo, concordano sulla necessità di utilizzare l'impianto della stazione ecologica denominato "**Ecocentro**", in particolare la struttura adibita a centro per l'educazione ambientale, per sperimentare attività di formazione ed educazione e forme concrete di riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare di imballaggi e rifiuti d'imballaggio; per promuovere la diffusione delle attività di raccolta differenziata/riciclo, prioritariamente secondo sistemi domiciliari "*porta a porta*"; per elaborare anche in forma sperimentale, sistemi di eco-fiscalità per consentire a cittadini virtuosi che praticano le attività di raccolta differenziata/riciclo, di ottenere incentivi economici.
3. L'accordo è altresì finalizzato a:
- attuare un progetto sperimentale di "*educazione e comunicazione ambientale*", per la sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie nel settore della gestione integrata dei rifiuti, per incentivare la raccolta differenziata/riciclo e la riduzione della produzione dei rifiuti con l'obiettivo di diffondere, tra le nuove generazioni e le famiglie le buone pratiche ambientali;
 - collaborare con il CONAI, nell'ambito del progetto "*Ecofiscalità*" e promuovere iniziative per incrementare la raccolta dei materiali riciclabili da avviare ad effettivo recupero;
 - valorizzare il ruolo degli insegnanti attraverso specifici progetti di formazione nel campo delle attività educative al fine di diffondere una cultura ambientale nel settore della gestione integrato del ciclo dei rifiuti urbani;
 - collaborare con i soggetti preposti alla gestione dei servizi d'igiene urbana per migliorare le attività di raccolta differenziata/riciclo dei rifiuti urbani;
 - collaborare nelle iniziative finalizzate alla promozione della prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e con le finalità del D.Lgs.36/03 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a:

REGIONE ABRUZZO

- promuovere ed attuare un progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti ed in particolare nelle attività di sensibilizzazione, educazione e responsabilizzazione della cittadinanza sul tema della raccolta differenziata e della riduzione della produzione dei rifiuti, che possa divenire esempio di coinvolgimento e formazione dei cittadini per le altre stazioni ecologiche centri di raccolta, da replicare in caso di risultati positivi, anche negli anni futuri;
- organizzazione di attività di formazione per cittadini, operatori pubblici e privati impegnati nella gestione dei rifiuti;
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto sperimentale perché le stesse siano di riferimento per altre realtà;
- offrire attività di formazione per i collaboratori scolastici e gli insegnanti referenti del progetto delle scuole che aderiranno all'iniziativa;
- monitorare e coordinare il progetto attraverso un "Gruppo di Lavoro" di cui al successivo art. 3, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR);
- partecipare all'attuazione del progetto sperimentale con risorse finanziarie, valutabili complessivamente per un massimo di **Euro 30.000,00** (compreso I.V.A), da corrispondere al Comune di Pineto nella misura del:
 - **40%** alla comunicazione di inizio delle attività;
 - **60%** alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per le iniziative realizzate al Servizio Gestione Rifiuti della Regione.

COMUNE DI PINETO

- contribuire con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione dei materiali didattici da distribuire alle scuole aderenti ed utilizzare per l'attività educativa;
- mettere a disposizione di attività di formazione ed educazione le strutture del centro di raccolta (*centro educazione all'ambiente*);
- coinvolgere, per le competenze individuabili, il soggetto gestore della stazione ecologica;

- provvedere alla massima diffusione, attraverso il proprio sito ed in tutte le occasioni di comunicazione che si potranno creare, delle attività previste nel progetto sperimentale e dei risultati raggiunti;
- partecipare con un proprio rappresentante al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3.
- garantire il coinvolgimento della popolazione scolastica di Pineto, la collaborazione del corpo docente e del personale di servizio necessario delle realtà scolastiche aderenti;
- coinvolgere le associazioni ambientaliste presenti sul territorio e le realtà di volontariato locali che potranno offrire un contributo al progetto;
- provvedere ad una puntuale gestione della raccolta dei materiali e loro conferimento ad impianti regolarmente autorizzati;
- elaborare il regolamento del centro di raccolta, secondo gli indirizzi regionali ai sensi della DGR n. 318 del 29.06.2009 “Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta”.

Art. 3

(Gruppo di lavoro e Rapporto finale)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti del presente accordo, è costituito un “Gruppo di lavoro”, formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo (*con compiti di coordinamento delle attività*);
 - n. 1 rappresentante del Comune di Pineto.
2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “Gruppo di lavoro” è insediato, su convocazione del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi 20 giorni, un “Programma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.
5. Il “Gruppo di lavoro” provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare un “Rapporto finale”, da inviare alla Direzione Protezione Civile Ambiente- Servizio Gestione Rifiuti - ORR ed a tutti i firmatari dell’accordo.

Art. 4

(Intese integrative)

1. Le parti, se necessario, possono stipulare intese integrative con altri soggetti, previa valutazione del “Gruppo di lavoro”, per favorire la migliore riuscita delle attività programmate, acquisire altre utili collaborazioni e garantire il recupero/riciclo dei materiali raccolti.

Art. 5

(Funzioni di indirizzo e vigilanza)

1. I soggetti firmatari del presente accordo hanno il compito di assicurarne la corretta attuazione.
2. Eventuali modifiche del presente protocollo o nuove adesioni devono essere concordate dai soggetti firmatari.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente accordo ha la durata di n. 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.
2. Le parti firmatarie convengono di riunirsi ogni qual volta sia necessario, allo scopo di verificare l’attuazione dell’accordo, nonché per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

.....

COMUNE DI PINETO

.....

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 469:

D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Comune di L'Aquila, ASM SpA di L'Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC) denominato: "Cento e cento giardini". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che per l'Unione Europea (articolo 4 Direttiva 2008/98/Ce), la prevenzione e la riduzione dei rifiuti occupano il posto più alto nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

Atteso che al paragrafo 17) della suddetta Direttiva 2008/98/CE, è precisato che "*omissis ... i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche .. omissis*";

Considerato che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in almeno il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di provenienza

domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) che in forma collettiva da più utenze nello stesso sito (*compostaggio in loco, di comunità, .. etc.*);

Ritenuto che le utenze non domestiche che producono scarti organici, come ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, possano trovare utile e conveniente autosmaltire alla fonte gli scarti organici evitando la produzione di rifiuti;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa "*Cento e cento giardini collettivi*", proposto dall'Aquilana Società Multiservizi ASM SpA L'Aquila, trasmesso alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot. n. 278 del 23.02.2011, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/47941 del 25.02.2011, per la realizzazione di una collaborazione istituzionale per l'attivazione di un'esperienza di "*compostaggio in loco*" delle frazioni organiche dei rifiuti urbani;

Visto il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, che "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omis-
sis”;

Visto l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:

- “d) **“rifiuto organico”**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **“autocompostaggio”**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;

Considerato che la pratica del “compostaggio in loco” di più utenze conferitrici, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: “compostaggio in loco: *compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche e non domestiche, effettuato in un sito comune o in un impianto elettromeccanico, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto da parte delle utenze conferenti*”;

Ritenuto pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del “compostaggio in loco” di più utenze conferitrici anche non domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed

il funzionamento dell'impiantistica da utilizzare e da inquadrare (impianto elettromeccanico), in via transitoria e definire l'attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito o dell'impianto nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

Visto l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

Considerato che l'art. 182-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

Visto il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

Considerato che il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (cd. “RUB”), da collocare in discarica;

Richiamato il “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*”, denominato “*Programma RUB*”, che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale

(ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Vista la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “*Repertorio del riciclaggio*”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

Vista la Direttiva 09.04.2002 “*Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*” ed in particolare:

- all’art. 22 “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti*”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all’art. 23 “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’art. 24 “*Promozione del riuso, riciclaggio e recupero*”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all’art. 27 “*Rifiuti Urbani Biodegradabili*”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire

l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

- all’art. 58 “*Incentivi e premialità*”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “*Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*”, che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 “*Legge Finanziaria Regionale 2011*” che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall’art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

Visto il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “*Directive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione*”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “*Compostaggio domestico*”;

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti

in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.

Considerato che in diversi Paesi Europei, soprattutto in quelli scandinavi, al compostaggio domestico tipicamente individuale è andato però affiancandosi il compostaggio fatto da più famiglie o da grandi utenze: denominato in vario modo (es. compostaggio in loco, di comunità, di quartiere, con impianto elettromeccanico), anche perché in Italia tale pratica è ancora in una fase di avvio sperimentale;

Considerato che in Italia lo sviluppo delle pratiche del compostaggio collettivo sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Ribadito altresì, che sia il "compostaggio domestico" (cd "autocompostaggio"), nonché il "compostaggio in loco", consente di realizzare delle economie nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerato altresì, che il compostaggio in loco si affianca a quello domestico e si rivolge ad un target diverso di utenze domestiche, in particolare a quelle che vivono in condomini e alle utenze non domestiche che producono rifiuti organici;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'Intesa avanzata dall'ASM SpA, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, per i seguenti prioritari motivi:

- 1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-ter;
- 2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
- 3. attua i programmi specifici finalizzati alla

prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;

- 4. è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
- 5. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in circa 20.000 Euro compreso I.V.A., trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l'attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro";

ro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Comune di L'Aquila, ASM SpA di L'Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: **“Cento e cento giardini”**, **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di Autorizzare l'Assessore regionale all'Ambiente, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
3. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, all'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di Inviare il presente provvedimento al

Comune di L'Aquila, all'ASM SpA di L'Aquila ed al Consorzio Italiano Compostatori (CIC);

5. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'**Allegato**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della **DGR n. 96 del 15.02.2011**

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a **Euro 20.000** compreso IVA, che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Visca

Segue allegato

ALLEGATO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

COMUNE DI L'AQUILA

ASM SpA

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC)

“Cento e cento giardini”

Progetto sperimentale per la diffusione della pratica del compostaggio in loco

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno....., il **giorno**....., del **mese** di....., presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominata "Regione";

E

COMUNE di L'AQUILA, con sede in L'Aquila, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "Comune di L'Aquila";

ASM SPA, con sede a L'Aquila, Via Zona dell'Industria, s.n.c. – Bazzano, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "ASM";

CIC (Consorzio Italiano Compostatori), con sede a, Via, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "CIC";

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa denominato: "**Cento e cento giardini collettivi**", proposto dall'Aquilana Società Multiservizi ASM SpA L'Aquila, trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/47941 del 25.02.2011, per la realizzazione di una collaborazione istituzionale per l'attivazione di un'esperienza di "*compostaggio in loco*" delle frazioni organiche dei rifiuti urbani;

VISTA la **DGR n. ... del**, con la quale, a seguito di incontri tecnici ed a livello istituzionale tenutisi presso la Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa denominato in via definitiva: "**Cento e cento giardini**";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

ATTESO che al paragrafo 17) della suddetta Direttiva 2008/98/CE, è precisato che "*omissis ... i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche .. omissis*";

CONSIDERATO che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in almeno il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

RITENUTO che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) che in forma collettiva da più utenze nello stesso sito (*compostaggio in loco, di comunità, .. etc.*);

RITENUTO che le utenze non domestiche che producono scarti organici, come ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, possano trovare utile e conveniente autosmaltire alla fonte gli scarti organici evitando la produzione di rifiuti;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, che "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";

VISTO l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: "omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.";

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 "Definizioni", comma 1, prevede:

"d) **"rifiuto organico"**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) **"autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

CONSIDERATO che la pratica del "compostaggio in loco" di più utenze conferitrici, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: "**compostaggio in loco**: compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche e non domestiche, effettuato in un sito comune o in un impianto elettromeccanico, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto da parte delle utenze conferenti";

RITENUTO pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del "compostaggio in loco" di più utenze conferitrici anche non domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed il funzionamento dell'impiantistica da utilizzare e da inquadrare (impianto elettromeccanico), in via transitoria e definire l'attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito o dell'impianto nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

CONSIDERATO che l'art. 182-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

- o entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

CONSIDERATO che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (cd. "RUB"), da collocare in discarica;

RICHIAMATO il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

VISTA la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "Repertorio del riciclaggio", gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

VISTA la Direttiva 09.04.2002 "Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all'art. 58 "Incentivi e premialità", in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

VISTA la L.R. 10.01.2011, n. 1 "Legge Finanziaria Regionale 2011" che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall'art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

VISTO il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al "Compostaggio domestico";

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.

CONSIDERATO che in Italia lo sviluppo della pratica del compostaggio in loco sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'Intesa avanzata dall'ASM SpA, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-ter;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
4. è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
5. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 96 del 15.02.2011 recante: "Art. 7 della L.R. 25.03.2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011" che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle Strutture Regionali;

RICHIAMATA la L. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:

- a. attuare un progetto sperimentale denominato "**Centò e centò giardini**", che ha come obiettivo introdurre nel territorio abruzzese tecniche di compostaggio in loco;
- b. sperimentare nuove tecnologie tese a favorire il trattamento e quindi il riciclo della frazione organica;
- c. incrementare la quantità dei materiali riciclabili avviati ad effettivo recupero;
- d. favorire una corresponsabilità delle utenze, domestiche e non domestiche, nella gestione integrata dei rifiuti, sperimentando nuove tecniche di comunicazione che favoriscano una maggiore presa d'atto che il comportamento di ognuno è importante e fondamentale per il successo di una corretta gestione integrata dei rifiuti;
- e. promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico - scientifico che effettui un monitoraggio costante del progetto al fine di divulgare i risultati analizzati in ogni suo aspetto che abbraccia gli aspetti tecnici del processo di compostaggio in loco (*tecnologia da utilizzare, qualità dei materiali in ingresso, qualità del compost prodotto, .. etc.*), quella di sensibilizzazione dell'utenza e quella economica;

- f. favorire la divulgazione della sperimentazione attraverso un mix di strumenti di comunicazione: il sito web, la produzione di materiale promozionale, l'organizzazione di incontri territoriali e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini, e delle utenze non domestiche interessate, alla pratica del compostaggio in loco;
- g. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs.36/03 e s.m.i., recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

REGIONE ABRUZZO

- collaborare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all'attuazione del progetto sperimentale denominato "**Cento e cento giardini**", in attuazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in particolare tramite l'attività di compostaggio in loco;
- definire un iter autorizzativi coerente con le disposizioni comunitarie dell'impianto per la pratica del compostaggio in loco;
- partecipare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini e per le utenze non domestiche;
- compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con **Euro 20.000,00** (compreso IVA), in particolare per contribuire all'acquisto della tecnologia da utilizzare ed alla campagna di sensibilizzazione, da corrispondere all'ASM SpA, con le seguenti modalità:
 - **70%** all'invio della comunicazione di inizio attività;
 - **30%** alla presentazione del rendiconto, al servizio competente della Regione, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto "**Cento e cento giardini**" perché le stesse siano di riferimento per altre realtà.
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

COMUNE di L'AQUILA

- individuare e concedere alla ASM SpA, nei modi che potrà definire (*in affitto, in concessione in diritto di superficie, in proprietà, ..etc.*), un'area pubblica per la collocazione ed esercizio dell'impianto per il compostaggio in loco.
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

CIC

- collaborare attivamente alla realizzazione del progetto, fornendo indicazioni utili per ottenere dalle attività previste ai sensi del presente accordo, compost di qualità;
- redigere la scheda di rilevazioni dati utili alla valutazione del progetto;
- analizzare i risultati ottenuti sotto il profilo tecnico-scientifico;
- collaborare alla divulgazione del progetto anche in sedi nazionali;
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

ASM SpA

- gestire le attività previste dal presente accordo denominato: "**Cento e cento giardini**", con **Euro 5.000,00** nonché attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
- individuare, in collaborazione con la Regione Abruzzo, la tipologia di impianto da acquistare per il compostaggio in loco, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal presente accordo e da eventuali altre fonti di finanziamento;
- organizzare corsi di formazione per il personale dell'azienda e degli utenti interessati, finalizzata ad acquisire informazioni sul progetto, sull'utilizzo dell'impianto, .. etc., ai quali parteciperanno anche la Regione Abruzzo e il C.I.C.;
- organizzare la campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio comunale per divulgare il progetto e la pratica del compostaggio in loco;
- acquisire i dati necessari che saranno utilizzati dal "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3 del presente Accordo per il monitoraggio del progetto;
- provvedere a redigere un "*Rapporto finale*" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua diffusione, nei modi che si riterrà più opportuni;

- partecipare con n. 2 rappresentanti al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3.

Art. 3*(Gruppo di lavoro)*

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all’art. 1, è costituito un “Gruppo di lavoro”, formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante del Comune di L’Aquila;
 - n. 2 rappresentanti di ASM SpA (*di cui uno con compiti di coordinamento delle attività*),
 - n. 1 rappresentate del CIC.
2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “Gruppo di lavoro” è insediato, su convocazione di ASM SpA entro **15** giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi **15** giorni, un “Programma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4*(Rapporto finale)*

1. Il “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un “Rapporto finale” richiamato all’art. 2, da inviare successivamente alle Province, AdA, Consorzi e/o loro Società SpA ed alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - ORR;

Art. 5*(Durata)*

1. Il presente accordo ha durata di **1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

COMUNE di L’AQUILA

ASM SPA

CIC

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.04.2011, n. DR4/41:

Progetto "Isole eco-didattiche". Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d'igiene urbana aderenti. Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con la DGR n. 1013 del 29.10.2008 Pubblicata sul *BURA* Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, la Regione Abruzzo ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, associazioni ambientaliste ed aziende d'igiene urbana aderenti denominato "Isole eco-didattiche";

Premesso che il Protocollo d'Intesa è stato firmato dalle parti, ed in particolare dalla Re-

gione Abruzzo, WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Comune di Lanciano, ASM Spa, Attiva Spa, Aciam Spa, Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. – Area Piomba - Fino, Consac Srl, F. LLI Notarantonio A&O Snc, Mantini Srl, Team Teramo Ambiente Srl, Tema Scrl, S.A.P.I. Srl, Sogesa Spa il giorno 18 dicembre 2009;

Considerato che all'art. 2 del Protocollo d'Intesa, è previsto che la Regione Abruzzo, compartecipi all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse finanziarie, da corrispondere per il 70% all'invio della comunicazione di inizio attività, ed il 30% alla presentazione di documentato rendiconto, da parte delle scuole partecipanti al competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, delle spese sostenute per le iniziative realizzate;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DR4/174 del 30.09.2009 con al quale è stata impegnata, sul cap. 292210 dello stato di previsione e della spesa dell'esercizio finanziario 2009, la somma di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) IVA inclusa (impegno 3760/09), in favore delle scuole aderenti al progetto secondo la tabella che segue:

	SCUOLA	GR. D'ISTRUZIONE
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	SEC. I GRADO
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	SEC. II GRADO
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	SC. PRIMARIA
	DIR. DID. CARSOLI	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	SEC. I GRADO
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	SEC. II GRADO
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	SC. PRIMARIA
	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	SEC. I GRADO
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	SC. PRIMARIA
	S.SEC. MAZZINI LANCIANO	SEC. I GRADO
	IST. COMPR FOSSACESIA	SEC. I GRADO
	L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE	SEC. II GRADO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DR4/75 del 10.05.2010 con al quale è stata liquidata secondo l'art. 2 del Protocollo "Isole Ecodidattiche" la somma complessiva di 10.080,00 (diecimilaottanta/00) IVA inclusa, quale 70% dell'intera somma prevista ed impegnata sul cap. 292210 dello stato di previsione e della spesa dell'esercizio finanziario 2010, che ripartita per le 14 scuole aderenti al progetto ammonta ad Euro 720,00 (settecentoventi/00), finalizzata all'avvio dell'attuazione del protocollo d'Intesa, che corrisponde ad Euro 10.080,00 stesso, a favore delle singole scuole come da tabella;

	INTESTAZIONE	COORDINATE BANCARIE CODICE IBAN	Euro
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	IT96Y0606076910CC0220009248	720,00
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	IT04K0847376820000000101833	720,00
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	IT34F0606015304 CC0780050020	720,00
			720,00
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	IT27V0604040440000000040006	720,00
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	IT42M0604003603000000110882	720,00
	DIR. DID. CARSOLI	IT19L0103040510000000410610	720,00
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	IT74Q0832740670000000056600	720,00
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	IT42O0624577240000000226890	720,00
	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	IT56M0624515481000000000148	720,00
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	IT53C0874777390000000031102	720,00
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	IT58A0605015598T20992290003	720,00
	S.SEC. MAZZINI LANCIANO	IT14C0605015598T20994090130	720,00
	IST. COMPR FOSSACESIA	IT 28M0605015598T20992790003	720,00
	L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE	IT 86T0605015598T20993490071	720,00

Considerata la nota del 11.10.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/198290 del 21.10.2010, della Direzione didattica 3° Circolo con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 19.10.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/202019 del 27.10.2010, dell' IST. COMPR. PESCIASSEROLI B. Croce con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 15.10.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/200519 del 26.10.2010, del Circolo Didattico Statale "A.GANDIN" AVEZZANO con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 29.07.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/149778 del 03.08.2010, della Direzione Didattica Statale di Carsoli con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 05.08.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/156976 del 17.08.2010, dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 20.10.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/200621 del 26.10.2010, della Direzione Didattica Statale 1°

Circolo – Giulianova con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 24.11.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/230030 del 30.11.2010, della Istituto Superiore Di Poppa – Rozzi di Teramo con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 26.06.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/199657 del 07.07.2010, della Direzione Didattica Statale di Cepagatti con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 21.02.2011 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/49421 del 01.03.2011, dell'Istituto Comprensivo Statale “Castiglione M.R. – Castilenti ” di Castiglione M.R. con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Considerata la nota del 28.12.2010 acquisita al protocollo del SGR con n. RA/54219 del 07.03.2011, dell'Istituto Superiore Statale “O.Colecchi” di L'Aquila con la quale si rendiconta l'attività svolta;

Ribadito che tutte i progetti e le relazioni conclusive presentate sono custodite agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e che si provvederà, nell'ultima determinazione di liquidazione ad

approvare una relazione finale;

Ritenuto necessario di dover provvedere alla liquidazione del 30% dell'intera somma prevista ed impegnata, solo per le dieci scuole che hanno comunicato la conclusione del progetto e rendi-

contato le spese, che corrisponde complessivamente ad Euro 3085,7 (tremilaottantacinque/7) IVA inclusa e che ripartita per le 10 scuole ammonta ad Euro 308,57 per ognuna, secondo l'art. 2 del Protocollo stesso come da tabella che segue;

	SCUOLA	GR. D'ISTRUZIONE
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	SEC. I GRADO
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	SEC. II GRADO
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	SC. PRIMARIA
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	SEC. II GRADO
	DIR. DID. CARSOLI	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	SEC. I GRADO
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	SC. PRIMARIA
CHIETI	DIR. DID. 3° CIRCOLO CHIETI	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR FOSSACESIA	SEC. I GRADO

Ribadito che alle scuole indicate nella tabella che segue, verrà liquidata la parte restante dopo aver ricevuto documentazione di conclusione del progetto e relativo rendiconto delle spese;

PESCARA	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	SEC. I GRADO
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO
CHIETI	S. SEC. MAZZINI LANCIANO	SEC. I GRADO
	L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE	SEC. II GRADO

Dato atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8 /2010 e n. 10/2010, ed eventuali e successive modificazioni ed interpretazioni;

Preso atto che le singole scuole hanno comunicato le modalità di pagamento e le coordinate bancarie;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs.152/06 s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07 s.m.i.;

Vista la L.R. n.77/99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di liquidare la somma complessiva di Euro 3085,7 (tremilaottantacinque/7) IVA inclusa, in favore delle scuole indicate in tabella successiva, quale 30% della somma prevista ed impegnata ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa Isole Ecodidattiche e ripartita come di seguito riportato:

	SCUOLA	GR. D'ISTRUZIONE	Euro
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	SC. PRIMARIA	308,57

	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	SEC. I GRADO	308,57
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	SEC. II GRADO	308,57
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	SC. PRIMARIA	308,57
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	SEC. II GRADO	308,57
	DIR. DID. CARSOLI	SC. PRIMARIA	308,57
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	SEC. I GRADO	308,57
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	SC. PRIMARIA	308,57
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	SC. PRIMARIA	308,57
	IST. COMPR FOSSACESIA	SEC. I GRADO	308,57

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 3085,7 (tremilaottantacinque/7) IVA inclusa, quale 30% in favore delle 10 scuole indicate in tabella, sul Cap. 292210 in conto residui (codice S.I.O.P.E. 2137) dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, come da Determinazione Dirigenziale DR4/174 del 30.09.2009 (impegno 3760/09);

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 3085,7 (tremilaottantacinque/7) IVA inclusa, quale 30% spettante ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa, , diviso per le sole 10 scuole che hanno concluso e rendicontato il progetto, secondo l'art. 2 del protocollo d'Intesa denominato: "Isole eco-didattiche", divisa equamente fra le scuole secondo la tabella seguente;

	INTESTAZIONE	COORDINATE BANCARIE CODICE IBAN	Euro
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	IT96Y0606076910CC0220009248	308,57
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	IT04K0847376820000000101833	308,57
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	IT34F0606015304 CC0780050020	308,57
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	IT27V0604040440000000040006	308,57
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	IT42M0604003603000000110882	308,57
	DIR. DID. CARSOLI	IT19L0103040510000000410610	308,57
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	IT74Q0832740670000000056600	308,57
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	IT42O0624577240000000226890	308,57
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	IT58A0605015598T20992290003	308,57
	IST. COMPR FOSSACESIA	IT 28M0605015598T20992790003	308,57

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 01.06.2011, n. DR4/63:

Incarico di consulenza tecnico-scientifica all'ARTA Abruzzo per la realizzazione di attività specifiche in materia di inquinamento diffuso. Liquidazione 1^a rata di acconto e concessione ulteriore proroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", come modificato nella parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in particolare l'art 4, comma 4, che prevede che la Regione si avvale anche dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (ARTA) per l'esercizio delle funzioni di propria competenza;

Richiamata la DGR n. 397 del 14.06.2002, con la quale la Giunta Regionale ha destinato la somma di € 1.550.000,00 per l'attuazione di iniziative di cui all'ex art. 34 della L.R. 83/2000, "*Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate*", disponendo che "*omissis ... le somme saranno destinate ad azioni di recupero ambientale di aree degradate e/o potenzialmente degradate, attraverso indagini in situ tese a caratterizzare e/o precaratterizzare siti inquinati, siti potenzialmente contaminati, siti industriali dismessi, siti inquinati da inquinamento diffuso, siti contaminati da amianto o materiali contenenti amianto, siti potenzialmente contaminati o inquinati da PCB e PCT, .. ecc*";

Richiamata la D.D. n. DF3/92 del

19.12.2002, con la quale è stata approvata la convenzione tra Regione Abruzzo e ARTA relativa a: "*Conferimento dell'incarico di consulenza tecnico scientifica finalizzata alla predisposizione e realizzazione dell'anagrafe dei siti inquinati, predisposizione e redazione del censimento dei siti potenzialmente contaminati, predisposizione e redazione dell'anagrafe dei siti caratterizzati da inquinamento diffuso, predisposizione e redazione delle apparecchiature contenenti PCB, nonché a fornire l'idoneo supporto agli uffici regionali finalizzato alla redazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, del piano regionale di bonifica delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso e del programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB*";

Vista la D.D. n. DN/3 1015 del 7.07.2006 avente per oggetto: "*Delibera G.R. n. 539 del 22.05.2006 avente ad oggetto «L.R. 83/2000 – Art. 34 «Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale» – Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2006» - Affidamento incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA con sede in viale G. Marconi, 178, Pescara – Approvazione schema di convenzione e impegno fondi*";

Vista la D.D. n. DN3/317 del 17.11.2008 avente per oggetto "*Schema di convenzione relativo a: «Incarico di consulenza tecnico-scientifica all'ARTA Abruzzo per la realizzazione di attività specifiche in materia di inquinamento diffuso – Linea progettuale LP3»*". Approvazione. Determinazione Dirigenziale n. DN3/188 del 18.12.07 "*«Affidamento dell'incarico di consulenza finalizzata alla realizzazione di attività specifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale». Linea progettuale LP4. Liquidazione all'ARTA Abruzzo del saldo finale di € 200.000,0*"

Visto che con la sopracitata determinazione è stata, tra l'altro, autorizzata la liquidazione in favore dell'ARTA Abruzzo della somma di € 200.000,00 quale compenso spettante per l'attività istruttoria svolta per le autorizzazioni integrate ambientali per il periodo novembre

2007 - luglio 2008;

Vista la nota prot.n. RA/13452 del 29.01.2009, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) in data 04.02.2009 con prot.n. 2763/DN3, con la quale il Servizio Ragioneria e Credito comunicava che l'impegno di spesa di cui alla D.D. n. DN3/1015 del 7.07.2006, è caduto in perenzione amministrativa a chiusura dell'esercizio 2008, e che pertanto non si poteva procedere alla liquidazione di cui sopra;

Vista la nota prot.n. 4610 del 26.02.2009, con la quale il SGR ha chiesto la reiscrizione sul capitolo 292210 dell'importo di €1.347.000,00, centro di responsabilità DN3;

Vista D.D. n. DD7/36 del 27.03.2009 del Servizio Bilancio, con la quale è stata autorizzata la variazione, nello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario, di €1.347.000,00 sul capitolo 292210;

Vista la D.D. n. DR4 /215 del 19.11.2009 con la quale il SGR ha:

1. impegnato al somma di €€1.347.000,00 sul capitolo 292210;
2. liquidato all'ARTA Abruzzo € 200.000,00 (euro duecentomila/00), quale compenso spettante per l'attività di istruttoria svolta per le autorizzazioni integrate ambientali, per il periodo novembre 2007 – Luglio 2008 e € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), quale anticipo del 50% dell'importo totale spettante ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con DD n. 317/08 e sottoscritta in data 10.12.2008, relativa al progetto "*Inquinamento Diffuso*";

Vista la nota, prot.n. 18755 del 17.11.2009, acquisita agli atti del SGR con prot.n. 21058 del 23.11.2009, con la quale l'ARTA Abruzzo ha trasmesso la fattura n. 32/SC del 13.11.2009 di importo pari ad €200.000,00 quale prima rata di acconto relativa alla fine del primo trimestre di attività della Convenzione "*Incarico di consulenza tecnico-scientifica all'ARTA Abruzzo per la realizzazione di attività specifiche in materia di inquinamento diffuso – Linea progettuale LP3*", approvata con la citata D.D. n. DN3/317 del 17.11.2008;

Ritenuto opportuno imputare la spesa di €200.000,00 (duecentomilaeuro/00) sul capitolo 292210 (impegno n.4574) C/residui del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario (S.I.O.P.E. 2247), che presentano la necessaria disponibilità;

Richiamata la D.D. n. 215/09, con la quale il SGR ha concesso all'ARTA Abruzzo una proroga di mesi 4 nei tempi indicati nel cronoprogramma di cui al punto 10 del progetto "*Inquinamento Diffuso*";

Preso atto della richiesta dell'ARTA Abruzzo, pervenuta con nota prot.n. 7241 del 23.05.2011, acquisita agli atti del SGR con prot.n. RA/113734 del 25.05.2011, di una ulteriore proroga sino al 31.12.2011 della tempistica indicata nel cronoprogramma per la consegna della relazione finale, a causa della complessità delle operazioni di campionamento e delle analisi di laboratorio da effettuare;

Ritenute oggettivamente valide le citate motivazioni per la concessione di una proroga dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui al punto 10 del progetto "*Inquinamento Diffuso*";

Dato atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrando nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/201, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.lgs 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e tra-

scritte,

1. di Liquidare in favore dell'ARTA Abruzzo la somma di €200.000,00, imputata sul capitolo 292210 (codice SIOPE 2247), quale 1^a rata di acconto relativa alla fine del primo trimestre di attività della Convenzione "*Incarico di consulenza tecnico-scientifica all'ARTA Abruzzo per la realizzazione di attività specifiche in materia di inquinamento diffuso – Linea progettuale LP3*", di cui alla D.D. n. DN3/317 del 17.11.2008;
2. di Approvare la proroga richiesta dall'ARTA Abruzzo della tempistica indicata nel cronoprogramma di cui al punto 10 del progetto "*Inquinamento Diffuso*", sino al 31.12.2011, per la consegna della "*Relazione finale*", accogliendone le motivazioni riferite alla complessità delle operazioni di campionamento e delle analisi di laboratorio da effettuare;
3. di Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive – Servizio ragioneria e credito ed all'ARTA - Direzione centrale.

AUTORIZZA

Il Servizio Ragioneria e Credito al pagamento della somma spettante pari ad € 200.000,00 (capitolo 292210) all'ARTA Abruzzo ed accreditare la somma presso la CARIFE SpA - IBAN: IT 40 N 06245 15410 000000391185

Vista la Circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48 bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

Dato atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2011, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Circolare n. 2/2011. Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Passolanciano, 75 - 65100 PESCARA
tel. 085.767.2546-48 - fax 085.767.2585

Prot. n. RA/12.3886

- 9 GIU. 2011
Pescara

- A tutti i Comuni della Regione Abruzzo
LORO SEDI
- All' ANCI Abruzzo
Megaparcheggio "L. Natali" - c/o Container
67100 **L'AOUILA**
- Alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo
Via R. Paolucci, 1/A
64100 **TERAMO**
- Alle Province di
Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo
LORO SEDI
- All'AdA n. 1 - Autorità d'Ambito di Teramo
c/o Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
Piazza Umberto I, 1
64016 **SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)**
- Al CIRSU SpA
Loc. "Casette di Grasciano"
64024 **NOTARESCO (TE)**
- Al Consorzio Comprensoriale Rifiuti
Area Piomba - Fino
Via P. Baiocchi, 25
64032 **ATRI (TE)**
- Al MO.TE. - Montagne Teramane Ambiente SpA
Piazza Garibaldi, 25
64100 **TERAMO**
- All'Unione di Comuni "Città Territorio" Val Vibrata
Largo B. Di Gaetano, 19
64015 **NERETO (TE)**
- All'ACIAM SpA
Via Edison, 27
67051 **AVEZZANO (AQ)**
- Al CO.GE.SA. Srl
Via Vicenne - Loc. "Noce Mattei"
67039 **SULMONA (AQ)**
- Alla SEGEN SpA
Via dei Santi, 40
67054 **CIVITELLA ROVETO (AQ)**
- Alla Comunità Montana Alto Sangro
e Altopiano delle Cinque Miglia
Via Porta Napoli, 46
67031 **CASTEL DI SANGRO (AQ)**
- Al Consorzio Comprensoriale
Smaltimento RSU del Chietino
Via Europa, 1
66010 **FARA FILIORUM PETRI (CH)**

Alla Società ECO.LAN SpA
Via Arco della Posta, 1
66034 LANCIANO (CH)

Al Consorzio CIVETA
Loc. "Valle Cena"
66051 CUPELLO (CH)

All'Ecologica Pescara SpA
c/o Municipio di Popoli
Via Salita di Coeco, 10
65026 POPOLI (PE)

Alla Società Ambiente SpA
Via Montesecco, 56/A
65010 SPOLTORE (PE)

Alle Associazioni Ambientaliste e dei Consumatori
LORO SEDI

E p.c.

Direttore Area Protezione Civile Ambiente
SEDE

OGGETTO: Circolare n. 2/2011 "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in Ambito comunale".

La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - ORR, ha elaborato nell'ambito delle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché della programmazione regionale di settore per una gestione integrata dei rifiuti urbani (L.R. 45/07 e s.m.i. - PRGR - DGR n. 1012 del 29.10.2008), in collaborazione con il Gruppo di Lavoro nominato con **D.D. n. 1 del 11 01 11**, alcuni "primi indirizzi" per attuare azioni locali finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani.

Le azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani, richiedono un impegno di tutti: *cittadini, amministrazioni pubbliche, operatori economici, associazioni del volontariato, ..etc.* per diffondere buone pratiche ambientali e realizzare uno sviluppo economico sostenibile.

A tal fine si provvede, con la presente, alla trasmissione della **Circolare n. 2/2011** di cui all'oggetto.

Si invitano le Associazioni dei Comuni in indirizzo, a voler diffondere la circolare in oggetto ai propri associati nei modi che riterranno più opportuni.

Inoltre, si invitano i Consorzi Comprensoriali Rifiuti e/o loro Società SpA, a sensibilizzare in merito gli eventuali attuali gestori dei Servizi d'Igiene Comunali per la promozione e/o organizzazione diretta delle specifiche attività ed azioni previste nella stessa circolare che potranno essere sviluppate in sinergia con Associazioni, comitati di cittadini, istituzioni scolastiche, ..etc.

Si informa che la Circolare n. 2/2011 è reperibile sul sito *web* della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Nel ringraziare per la cortese collaborazione e dichiarando la disponibilità del SGR/ORR a fornire tutta la necessaria collaborazione in merito, si coglie l'occasione di inviare distinti saluti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

CA

Segue allegato



ALLEGATO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
 Servizio Gestione Rifiuti
 Osservatorio Regionale Rifiuti

**INDIRIZZI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE
 DEI RIFIUTI IN AMBITO COMUNALE**

Circolare n. 2/2011


PREMESSA

La presente Circolare ha l'obiettivo di fornire alcuni indirizzi ai Comuni al fine di implementare sui territori comunali alcune azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, tenendo conto di disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.

1. LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

La produzione dei rifiuti rappresenta una perdita di risorse materiali e d'energia e le politiche comunitarie prevedono il disallineamento tra produzione dei rifiuti, crescita dell'economia e relativo consumo delle risorse, soprattutto di quelle non rinnovabili e pongono l'urgenza di intervenire nella fase di prevenzione, cioè prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto. Ogni cittadino europeo produce **520 kg** di rifiuti domestici all'anno, con una crescita prevista del **25%** dal **2005** al **2020**. In Italia la produzione nel 2009 è di **541 kg/ab** (Rapporto ISPRA 2010).

La produzione dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo nel **2009** (**687.691 t/a**) è diminuita del **2,28%** rispetto al 2008 (**703.754 t/a**), pari a **513,75 kg/ab**.



Produzione RU (t/a) 2002/2009 - Abruzzo										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 2002/2009	Var. 2008/2009
L'Aquila	139.960	147.449	155.085	157.697	157.065	158.981	161.251	154.422	10,33%	-4,24%
Teramo	159.112	159.080	170.964	175.058	175.598	170.667	175.442	175.701	10,43%	0,15%
Pescara	130.261	144.303	159.709	157.719	162.874	164.235	165.102	163.644	25,63%	-0,88%
Chieti	182.216	180.861	195.266	203.596	201.407	204.816	201.959	193.924	6,43%	-3,98%
Abruzzo	611.549	631.693	681.024	694.070	696.944	698.699	703.754	687.691	12,45%	-2,28%

Fonte: SGR - ORR 2010

Produzione RU (kg/ab/a)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 2008/2009
L'Aquila	469,50	494,70	510,00	518,10	515,88	522,18	526,92	497,76	-5,53%
Teramo	550,25	550,10	574,60	579,90	579,68	554,92	566,75	564,95	-0,32%
Pescara	429,90	476,30	518,90	508,90	523,74	526,57	517,68	512,64	-0,97%
Chieti	475,70	472,15	499,20	519,35	514,73	518,78	509,59	489,32	-3,98%
Abruzzo	480,30	496,10	525,70	530,50	532,16	522,18	528,81	513,75	-2,85%

Fonte: SGR - ORR 2010

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La presente Circolare è adottata ai sensi delle seguenti principali normative comunitarie, nazionali e regionali:

- **Direttiva 2008/98/Ce del 19.11.2008 del Parlamento europeo e Consiglio Ue**, direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive¹. Inoltre il **Piano di Azione europeo** riguardante “*Produzione e consumo sostenibili*”, che individua i tre comparti a maggiore impatto ambientale complessivo (70-80%): alimentare, trasporti, edilizia; e “*Politica industriale sostenibile*” del luglio 2008², illustra la strategia della Commissione per un approccio integrato a favore di un consumo e di una eruzione sostenibili;
- **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.**, come modificato, nella Parte IV, con il **D.Lgs 3.12.2010, n. 205** recante: “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”³;
- **Legge 25.06.2003, n. 155** “*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*”, (cd. “*Legge del Buon Samaritano*”);
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112⁴** recante: “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”: “*Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni*”, che prevede che gli Enti hanno l’obbligo di attivare all’interno dei propri uffici, tutte le azioni atte ad una riduzione dei consumi cartacei ed una riduzione delle pubblicazioni cartacee a favore di un migliore utilizzo degli strumenti informatici e di internet ai fini di ridurre la quantità di produzione di rifiuti di carta e cartone ..
- **L.R. 19.12.2007, n. 45** “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.⁵, che ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

La Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e Consiglio Ue:

1. fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, con tassi di riciclaggio del **50%** per i rifiuti domestici e simili e del **70%** per i rifiuti di costruzione e demolizione (C&D);
2. rafforza le disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti imponendo agli Stati membri l’obbligo di elaborare programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti e impegnando la Commissione a riferire sulle politiche di prevenzione e a fissare obiettivi in questo ambito;
3. stabilisce una più ampia e chiara “*gerarchia*” in cinque fasi delle opzioni di gestione dei rifiuti, in base alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme di recupero e dallo smaltimento sicuro come ultima ratio;
4. chiarisce un numero di definizioni importanti, quali il riciclaggio, il recupero e lo stesso concetto di “*rifiuto*”. In particolare la direttiva distingue tra rifiuti e sottoprodotti e stabilisce quando un rifiuto - sottoposto a riciclaggio o ad altro trattamento - cessa di essere tale.

La nuova direttiva europea 2008/98/Ce, inoltre, introduce nuove definizioni da tempo mancanti, come: “*prevenzione*” e “*riutilizzo*”. Nell’Allegato alla direttiva sono illustrate le:

- *misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione dei rifiuti;*
- *misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione;*
- *misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo.*

Il **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., prevede:

1. all’**art. 179** i “*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*” si prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) *prevenzione;*
 - b) *preparazione per il riutilizzo;*

¹ GUUE 22.11.2008, n. L 312.

² COM (2008) 397 del 16.07.2008.

³ S.O. n. 269 alla G.U. 10.12.2010, n. 288.

⁴ S.O. n. 152 alla G.U. 25.06.2008 n. 147.

⁵ BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

- c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. all'art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti" si prevede che, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti"

Il MATTM adotta entro il **12 dicembre 2013** un "**Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti**" ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei PRGR.

- 3. all'art. 196 "Competenze delle Regioni" si prevede che alle Regioni compete l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
- 4. all'art. 199 "Piani regionali" si prevede che i PRGR prevedano un "**Programma di prevenzione della produzione di rifiuti**", elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art.180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adegiate.

La **FEDERAMBIENTE** e l'**OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI**, hanno elaborato le "**Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani**" che hanno lo scopo di fornire un supporto ai diversi soggetti interessati. La **FEDERAMBIENTE** ha messo a disposizione di tutti, sul proprio sito *web*⁶, una "**Banca dati**" sulla prevenzione dei rifiuti contenente una rassegna nazionale delle buone pratiche di gestione finalizzate a:

- fornire buoni esempi e suggerire spunti operativi;
- sollecitare un interesse da parte di enti ed istituzioni;
- favorire lo scambio di informazioni e di esperienze nonché attivare un dibattito sulle migliori pratiche;
- fornire informazioni su eventi e manifestazioni sul tema della prevenzione.

A livello regionale la **L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"** e s.m.i.⁷, che ha recepito la normativa nazionale di settore, prevede:

- 1. all'art. 22 "**Azione di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti**" che la Giunta Regionale persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche, elabora ed approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "**Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti**" che prevede un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal piano, e cioè del **-5%** nel periodo di riferimento **2005-2011** (Tab. 1), nonché prioritariamente:
 - a) azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - b) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
 - c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

⁶ Sito www.federambiente.it - Febbraio 2010.

⁷ BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

- d) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- e) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico;
- f) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
- g) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell'impiego di materiali e prodotti derivanti dal riciclo.

Il Programma regionale di riduzione della produzione dei rifiuti ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.

Tab. 1 – PRGR - Obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani.

ANNO	L'AQUILA	TERAMO	PESCARA	CHIETI	ABRUZZO
2005	157.697	175.058	157.719	203.596	694.070
2011	149.812	166.305	149.833	193.416	659.366
Δ 2011 su 2005	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – ORR.

“Omissis ... La produzione dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo nel 2009 (687.691 t/a) è diminuita del -2,28% rispetto al 2008 (703.754 t/a). Tale dato arresta l'aumento della produzione registrata negli ultimi anni, non è ancora raggiunto l'obiettivo previsto dal PRGR. Le cause della diminuzione della produzione dei rifiuti sono prioritariamente riconducibili:

- alla crisi economica nazionale che ha pesantemente colpito anche le famiglie abruzzesi e, pertanto, abbassando i consumi. Secondo i dati dell'Istat nel 2009 il calo dei consumi è stato pari all'1,7%, sono stati spesi 43 euro in meno al mese a famiglia. Per ADOC (ASSOCIAZIONE ADOC ABRUZZO) il calo è stato maggiore, pari al 5% ed individua fra i settori maggiormente colpiti, soprattutto i beni alimentari. E' bene ricordare che proprio tale comparto economico influisce maggiormente sulla produzione dei rifiuti.
- il sisma del 6 aprile 2009 che ha stravolto le abitudini e gli equilibri della popolazione abruzzese, con particolare riferimento al territorio aquilano, Comuni del cd. “cratere”;
- la diminuzione delle presenze turistiche di almeno un 12% nel 2009 rispetto al 2008⁸ .. omissis”.

La Regione Abruzzo con DGR n. 1012 del 29.10.2008⁹ avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: *Ridurre e riciclare per vivere meglio*”, ha elaborato ed indicato n. 12 progetti regionali finalizzati ad implementare le azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani sul territorio, che gli enti interessati, le Associazioni, .. etc., possono attivare ai diversi livelli previsti, previa la partecipazione ai “Bandi pubblici” che dovranno essere pubblicati a cura del Servizio Gestione Rifiuti.

I progetti sono stati inseriti nell'ambito della programmazione regionale prevista per l'utilizzo dei fondi PAR FAS 2007 – 2013. Il programma prevede uno stanziamento di 1 mil/Eu¹⁰, che possono essere concessi con la formula del co-finanziamento.

La Regione Abruzzo, infine, attraverso la Direzione Protezione Civile Ambiente ed i Servizi interessati (Servizio Gestione Rifiuti e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile), partecipa ogni anno alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”¹¹ collaborando e fornendo risorse e supporto alle iniziative organizzate ai diversi livelli (CEA, Comuni, Associazioni, Istituzioni scolastiche, ..etc.).

2. LE AZIONI POSSIBILI A LIVELLO COMUNALE

I Comuni, per il loro ruolo strategico nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, più vicino al cittadino e alle locali attività produttive e/o commerciali, con la collaborazione delle imprese che gestiscono il ciclo dei rifiuti, possono e devono avere un ruolo decisivo nell'informare ed educare in materia di sostenibilità dei consumi, prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, e devono dotarsi di strumenti efficaci, concreti e riproducibili nel tempo.

⁸ Fonte: “V° Rapporto sulle Raccolte Differenziate – 2009” – Servizio Gestione Rifiuti - ORR.

⁹ BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008.

¹⁰ Obiettivo 3 Rifiuti - Adeguamento del Piano d'Azione, Delibera CIPE n. 79/2010 e la successiva Delibera attuativa del 11.01.2011.

¹¹ www.ewwr.eu – www.menorifiuti.org. Vedi: “Decalogo di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti”.

L'obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani per essere raggiunto, richiede un impegno di tutti: amministrazioni pubbliche, operatori economici, associazioni del volontariato e semplici cittadini. E' essenziale la collaborazione delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, attraverso il coinvolgimento degli operatori economici, della distribuzione commerciale (Grande Distribuzione Organizzata/GDO e Associazioni del commercio al dettaglio) e dei semplici cittadini al fine di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile e la riduzione della produzione dei rifiuti.

A tal fine si segnala la necessità che i Comuni, pongano attenzione all'attuazione di campagne di comunicazione integrata che favoriscano sia la partecipazione dei cittadini sia la diffusione di buoni comportamenti ambientali nella gestione dei rifiuti.

Si ritiene, pertanto, che i Comuni, anche tramite le imprese che gestiscono il ciclo dei rifiuti, associazioni, etc., utilizzando diverse forme di comunicazione (es. piani comunali per la riduzione dei rifiuti, campagne di comunicazione, manuali, decaloghi delle buone pratiche, accordi volontari, ... etc.), possano agire su tre diversi livelli di coinvolgimento:

1. **cittadini e famiglie**, attraverso azioni che possano incidere sulle abitudini quotidiane e sulla crescita di sensibilità alle problematiche ambientali;
2. **operatori economici locali**, attraverso la collaborazione, con le associazioni di categoria delle imprese, per la diffusione delle politiche integrate di prodotto, nelle logiche di distribuzione e consumo sostenibili (Green Public Procurement – GPP)¹²;
3. **organizzazione interna**.

La **Tab. 2** contiene alcune azioni che possono essere sviluppate dai Comuni, che possono essere contenuti in veri e propri **"Piani comunali"**. Ai Comuni si chiede un particolare impegno affinché i temi della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani costituiscano una parte importante delle loro politiche ambientali.

Tab. 2 - Azioni possibili a livello comunale.

AZIONE	STRUMENTO	MODALITA' D'ATTUAZIONE
Incentivazione utilizzo acqua di rubinetto	Allestimento e diffusione delle fontane cittadine Utilizzo della acqua di rubinetto nelle mense scolastiche. Campagna utilizzazione nelle famiglie di acqua di rubinetto.	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento, riapertura e diffusione delle fontane nei centri cittadini. • Attuazione con la collaborazione delle associazioni ambientaliste o di volontariato presenti sul territorio di campagne di utilizzazione acqua di rubinetto
Integrare con criteri ambientali le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale	Il GPP (Green Public Procurement - Acquisti Pubblici Verdi)	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento in bandi di gara o di selezione di criteri di utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato • Acquisto di elettrodomestici con parti sostituibili
Promozione di esperienze di prevenzione dei cittadini e dei consumatori	Corsi di informazione e formazione, azioni consensuali "poteri del consumatore"	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione delle Associazioni ambientaliste e dei consumatori, istituzioni scolastiche, cittadini. • Creazione di momenti di formazione ed informazione
Riduzione della produzione di rifiuti cartacei	Minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici pubblici e privati attraverso l'uso di procedure informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di carta riciclata • Ricarica le cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici • Utilizzo delle funzioni di stampa fronte retro e caratteri che consentano una ottimizzazione dello spazio su foglio • predisporre di circolari interne per informazioni di buoni comportamenti fra i dipendenti • applicazione del Decreto "salva carta" D.L. 25.06.2008, n. 112 - Art. 27

¹² D.M. 8.05.2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".

Attenzione alla gestione delle mense scolastiche		<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'uso (dello spreco) di stoviglie "usa e getta" • Diffusione di pratiche di compostaggio domestico
Attenzione nell'organizzazione di feste ed eventi	Gestione sostenibile di feste, sagre ed eventi pubblici realizzati con il contributo dell'Ente cd. "Ecofeste".	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di materiali biodegradabili, contenitori riutilizzabili • Promozione e vendita di prodotti sfusi
Compostaggio domestico	Diffusione di pratiche di compostaggio domestico. Smaltire in proprio la frazione organica dei rifiuti domestici	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione gratuita fra i cittadini ed associazioni (sedi di associazioni) di compostiere per l'attuazione di azioni di compostaggio domestico
Coinvolgimento GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e piccoli esercenti	<p>Accordi che possano incentivare e diffondere sistemi di riduzione dei rifiuti all'interno degli esercizi commerciali</p> <p>Dal 2011 buste di plastica vietate</p> <p>Un acquisto per essere davvero sostenibile deve essere: necessario, durevole, fatto con materiale riciclati, avere poco imballaggio, favorire il risparmio energetico, essere biologico, equo e solidale, prodotto localmente, senza sfruttamento dei lavoratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recupero e redistribuzione delle merci invendute o non consumate • recupero delle derrate alimentari ancora commestibili o pasti non consumati per destinarli ad enti assistenziali, associazioni, .. etc. che gestiscono mense per indigenti • proposta di vendita di prodotti sfusi • uso di borse riutilizzabili, ceste, .. etc. per fare la spesa. Vedi campagna "Porta la sporta"
Promozione di attività di volontariato fra i cittadini (eco-volontari)	Coinvolgimento diretto della cittadinanza in azioni di sensibilizzazione. Creazione di una <i>task force</i> al servizio della formazione ed informazione di buone pratiche ambientali applicate ai rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivazione al coinvolgimento dei cittadini nella gestione rifiuti urbani
Eco-pannolini	Accordi per l'utilizzo e la diffusione di pannolini lavabili per bambini	<ul style="list-style-type: none"> • Proporre l'utilizzo di pannolini lavabili all'interno di strutture comunali: asili nido, comunità, .. etc.

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – ORR.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**